

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO
SULLE ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni e alle tendenze del welfare integrativo.

Audizione E.N.P.A.F. – 23 luglio 2026

Relazione del Presidente, Dr. Maurizio Pace

Onorevole Presidente,

desidero anzitutto ringraziare la Commissione per questa audizione, che offre all'Ente l'opportunità di illustrare la propria posizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso.

La transizione demografica — segnata dal progressivo invecchiamento della popolazione e dalla contrazione della base contributiva —, l'evoluzione del mondo professionale — sempre più esposto alla discontinuità lavorativa e a nuovi modelli di esercizio dell'attività —, nonché lo sviluppo, da parte delle Casse, di forme di welfare integrato sempre più incisive e strutturate: sono, questi, fattori di primo piano nel contesto previdenziale.

Tali dinamiche, tra loro strettamente interconnesse, incidono in modo significativo sugli equilibri di sostenibilità di medio-lungo periodo dei sistemi di previdenza di categoria e impongono una riflessione attenta sull'adeguatezza degli strumenti oggi adottati. In particolare, l'ampliamento **delle prestazioni assistenziali** e di welfare integrativo, pur rispondendo a esigenze crescenti degli iscritti, richiede un attento bilanciamento **con le finalità istituzionali primarie** e con i vincoli di sostenibilità finanziaria.

In questo quadro è pertanto necessario un approccio d'insieme, capace, da un lato, di preservare la solidità delle gestioni previdenziali e, dall'altro, di sviluppare interventi coerenti ed efficaci a sostegno delle nuove esigenze degli iscritti, anche razionalizzando gli strumenti di welfare e integrando maggiormente le diverse componenti dell'azione istituzionale.

1. Enpaf: missione istituzionale, funzioni e modello previdenziale

L'ENPAF, Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti, ha quali **compiti statutari**: la riscossione della contribuzione previdenziale e assistenziale versata da coloro che, iscritti all'Albo dei Farmacisti, sono iscritti *ex lege* anche alla Fondazione (art. 21 DLCPS n. 233/1946), la riscossione del contributo dello 0,90% nonché l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, di quelle assistenziali e dell'indennità di maternità. La Fondazione è pertanto un ente ad appartenenza

obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo dei farmacisti.

Si aggiunga che, secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 441 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", a decorrere dal 1° gennaio 2018, le società di capitali e le società cooperative nonché le società di persone titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all'ENPAF un contributo previdenziale pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell'IVA.

Tale obbligo contributivo, di natura oggettiva, è connesso all'introduzione, nella legge sulla concorrenza, del capitale nella gestione delle farmacie private, cui si riconnette la disposizione che fa venire meno l'obbligo dell'iscrizione all'Albo per tutti i soci di società che gestiscono farmacie private. È evidente come il nuovo modello gestionale (che al 31.12.2025 conta 1.662 società, in progressivo e costante aumento) rappresenti un fattore rilevante di contrazione della contribuzione previdenziale soggettiva, incidendo direttamente sulla riduzione della platea dei contribuenti principali, titolari o soci di farmacia.

L'ENPAF si è trasformato in persona giuridica privata, segnatamente in fondazione, il 7 novembre dell'anno 2000, in base al decreto legislativo n. 509/94. A decorrere da tale data, l'Ente ha ottenuto il previsto riconoscimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero del tesoro.

Il sistema previdenziale dell'Ente è a prestazione definita, con contribuzione soggettiva fissa uguale per tutti gli iscritti ma con la possibilità di ottenere la riduzione percentuale del contributo previdenziale dovuto, a domanda, per chi possieda i requisiti previsti dal Regolamento di previdenza.

Più specificamente, la contribuzione previdenziale obbligatoria ENPAF, per tutti gli iscritti all'Albo, è forfettaria e non correlata al reddito prodotto; oltre alla contribuzione annuale base intera, il Regolamento prevede che l'iscritto possa beneficiare di riduzioni del 33,33%, del 50% o dell'85% ovvero del contributo di solidarietà, fissato nella misura del 3% o dell'1% del contributo previdenziale intero; la misura dell'1% è riservata agli iscritti che si trovino nella condizione legale di disoccupato temporaneo e involontario. Il contributo di solidarietà non è, tuttavia, utile ai fini pensionistici ed è accessibile solo a coloro che si sono iscritti per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2004, secondo precise condizioni allora stabilite dai Ministeri vigilanti.

Nella categoria dei contribuenti obbligati a versare la quota intera sono ricompresi coloro che non beneficiano, in particolare, di altra previdenza obbligatoria e precisamente i titolari di farmacia, i soci, gli associati in partecipazione e in impresa familiare, i liberi professionisti titolari di partita IVA e i titolari di parafarmacia.

Le diverse misure ridotte di contribuzione previdenziale vengono, invece, riconosciute, in relazione all'attività professionale svolta, all'iscritto soggetto ad altra forma pensionistica obbligatoria quale lavoratore dipendente, che può accedere, a domanda, a tutte le aliquote di riduzione fino al contributo di solidarietà (nella misura del 3%). Il versamento della contribuzione di solidarietà, si ribadisce, non dà diritto ad alcuna copertura previdenziale.

Le stesse aliquote vengono, altresì, riconosciute all'iscritto in stato di disoccupazione temporanea ed involontaria, il quale può accedere a tutte le misure di riduzione, incluso il contributo di solidarietà (che, per quanto riguarda il disoccupato è fissato all'1% per un massimo di cinque anni).

A ciò si aggiunge che oggi la disoccupazione nel settore è di fatto inesistente, tanto che sia gli esercizi farmaceutici sul territorio che il settore pubblico e quello industriale hanno enormi difficoltà nel reperire personale laureato in farmacia.

Dai dati dell'Ente emerge che, al 31 dicembre 2025, i disoccupati risultavano pari all'1,37% del totale degli iscritti, cioè pari a 1.395 su un totale complessivo di 101.640 iscritti.

Peraltro, va precisato che tutti gli iscritti, indipendentemente dalla posizione contributiva e, pertanto, anche coloro che versano la contribuzione di solidarietà, pur non potendo maturare il diritto alla pensione, possono accedere a tutte le prestazioni assistenziali obbligatorie e integrative previste. Va segnalato che per un'altra Cassa di previdenza privatizzata del settore sanitario la contribuzione di solidarietà, prevista sempre a domanda, per l'iscritto all'Albo che esercita l'attività professionale in regime di lavoro subordinato, non comporta coperture assistenziali di alcun tipo. In buona sostanza, il superamento dell'inscindibilità tra iscrizione all'Ordine e iscrizione alla Cassa, avvenuta in questo caso per legge, esclude il professionista che faccia domanda non solo dalla copertura previdenziale, ma anche dalle coperture assistenziali.

Il Regolamento di previdenza dell'Ente prevede la facoltà dell'iscritto di versare un contributo previdenziale volontario pari al doppio o al triplo del contributo previdenziale base intero. In termini di controvalore di pensione, il versamento di questo contributo determina non solo un incremento proporzionale (doppio o triplo) del coefficiente economico di pensione, ma un ulteriore aumento del 10% nel caso di contributo doppio e del 15% in caso di contributo triplo. Nonostante il maggior rendimento riconosciuto in termini pensionistici in favore di coloro che versano la contribuzione volontaria, i numeri degli iscritti che hanno aderito sono esigui, sebbene la contribuzione volontaria doppia e tripla sia integralmente deducibile. La scarsa adesione alle forme di contribuzione volontaria che mirano a migliorare la copertura previdenziale è, peraltro, un fenomeno presente in tutte le Casse.

Il finanziamento del sistema previdenziale dell'Ente è alimentato da due ulteriori tipologie di contributi oggettivi:

- a. il contributo 0,90% previsto dall'art. 5 della legge n. 395/1977 in base al quale le farmacie sono tenute a corrispondere all'Enpaf lo 0,90 per cento dell'importo lordo, richiesto per i medicinali forniti agli assistiti in regime di Servizio Sanitario Nazionale;
- b. il contributo 0,5% previsto dall'art. 1, c. 441 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, che le società di capitali e le società cooperative nonché le società di persone titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versino all'ENPAF un contributo previdenziale pari allo 0,5% del fatturato annuo al netto dell'IVA. Il contributo deve essere versato annualmente dai soggetti passivi entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Queste due tipologie di contribuzione hanno natura solidaristica e contribuiscono alla stabilità della gestione previdenziale dell'Enpaf.

Per quanto riguarda il contributo previdenziale soggettivo, al quale viene rapportato l'ammontare del trattamento di pensione finale, l'Enpaf, attraverso le misure regolamentari, ha cercato il più possibile di mitigare l'obbligo contributivo per gli iscritti dipendenti, assicurando, allo stesso tempo, l'equilibrio della gestione nel medio lungo periodo, come anche attestato dall'ultimo bilancio tecnico attuariale al 31.12.2023.

Sulla base dei dati dell'ultimo bilancio tecnico al 31.12.2023 viene confermata la stabilità della gestione: il saldo totale è sempre positivo e progressivamente crescente, come pure il patrimonio che costituisce la riserva legale e che garantisce in modo costante la copertura delle cinque annualità delle pensioni in essere secondo la previsione normativa (art. 5 DM 29 novembre 2007), l'ammontare del patrimonio è, anzi, costantemente superiore rispetto all'obiettivo minimo obbligatorio; nel tempo, il rapporto riserva legale/patrimonio netto viene stimato a 0,29 (meno di un terzo del patrimonio totale) nel 2024 e decresce fino alla fine della proiezione nel 2073 a 0,17.

A decorrere dal 2042 il saldo previdenziale è leggermente negativo fino al 2053; dal 2054 la tendenza si inverte ed il saldo previdenziale torna positivo e cresce fino alla fine delle proiezioni senza incidere sulla stabile positività del saldo totale e del patrimonio totale.

Il bilancio tecnico segnala un andamento costantemente decrescente del totale dei contribuenti attivi. L'andamento della numerosità della collettività dei contribuenti è in linea con lo sviluppo dell'occupazione complessiva a livello nazionale ancorché nel cinquantennio della proiezione non si rilevi una contrazione eclatante delle posizioni (-17.106 al 2073, di poco superiore al 16% rispetto al 2024).

	2024 2027	2028 2030	2031 2035	2036 2040	2041 2045	2046 2050	2051 2055	2056 2060	2061 2065	2066 2070
Occupazione complessiva	0,78	0,13	-0,24	-0,67	-0,82	-0,53	-0,39	-0,34	-0,46	-0,47

Per quanto riguarda la spesa per pensioni il numero complessivo dei pensionati cresce in modo costante fino al 2048 – 2049 per decrescere successivamente fino al termine della proiezione, l'andamento della spesa cresce invece in modo pressoché costante fino alla fine della proiezione.

Per quanto riguarda la collettività degli iscritti, i dati del bilancio tecnico segnalano una crescita costante di coloro che versano il contributo di solidarietà nella misura del 3% il picco viene raggiunto nel 2033 con 42.246 unità, segue una decrescita costante (al 2073 il numero degli iscritti che versa il contributo di solidarietà è stimato in 35.240) legata all'andamento generale delle iscrizioni.

In merito al numero di iscritti che versano il contributo previdenziale in misura intera il bilancio tecnico segnala una contrazione stabile: dal 2024 26.455 iscritti, fino ad arrivare al 2073 con 13.069 iscritti.

In data 27 aprile 2026 i Ministeri vigilanti hanno approvato una riforma del Regolamento di previdenza adottata dal Consiglio Nazionale in data 29 aprile 2025, in base alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la contribuzione previdenziale versata dall'iscritto dopo il pensionamento determina la liquidazione di supplementi di pensione non più con cadenza quinquennale bensì con cadenza triennale. Questa misura ha comportato un impatto attuariale solo sul lato delle uscite determinando un anticipo del saldo previdenziale negativo al 2040, in luogo del 2042; tuttavia, il saldo totale resta sempre positivo.

2. Tipologie di iscritti e descrizione dei contributi.

Dai dati relativi al quinquennio 2020-2024 emerge con chiarezza che la collettività degli iscritti è caratterizzata dalla presenza predominante di farmacisti donne, una tendenza in atto da tempo.

	2020	2021	2022	2023	2024
Uomini	29.056	29.974	29.062	28.553	27.764
Donne	68.692	69.103	70.660	71.745	73.075
Totale	97.748	99.077	99.722	100.298	100.839

La situazione analitica dei propri contribuenti relativamente al periodo 2020/2024, con i relativi importi della contribuzione previdenziale riferiti a ciascuna categoria, è la seguente:

31.12.2024		
Descrizione	Importo	Iscritti
Contributo intero	145.343.768	27.569
Contributo ridotto 85%	23.237.207	29.377
Contributo ridotto 50%	14.089.420	5.345
Contributo ridotto 33,33%	404.225	115
Contributo di solidarietà 3%	5.838.258	36.591
Contributo di solidarietà 1%	78.456	1.482
Contributo doppio (n. 204)	1.075.488	
Contributo triplo (n. 229)	2.414.576	
Contributi anni precedenti	4.961.350	
Totale	197.442.748	100.839

31.12.2023		
Descrizione	Importo	Iscritti
Contributo intero	140.791.294	28.147
Contributo ridotto 85%	22.515.000	30.020
Contributo ridotto 50%	13.315.324	
Contributo ridotto 33,33%	366.850	110
Contributo di solidarietà 3%	5.259.900	35.066

Contributo di solidarietà 1%	81.550	1.631
Contributo doppio (n. 213)	1.065.426	
Contributo triplo (n. 231)	2.310.924	
Contributi anni precedenti	6.444.583	
Totale	192.150.851	100.298

31.12.2022		
Descrizione	Importo	Iscritti
Contributo intero	133.377.902	28.826
Contributo ridotto 85%	21.459.868	30.922
Contributo ridotto 50%	12.046.684	5.206
Contributo ridotto 33,33%	339.350	110
Contributo di solidarietà 3%	4.575.463	32.917
Contributo di solidarietà 1%	80.086	1.741
Contributo doppio (n. 190)	865.249	
Contributo triplo (n. 223)	2.054.388	
Contributi anni precedenti	6.456.175	
Totale	181.255.165	99.722

31.12.2021		
Descrizione	Importo	Iscritti
Contributo intero	133.069.464	29.304
Contributo ridotto 85%	21.730.710	31.910
Contributo ridotto 50%	11.763.780	5.180
Contributo ridotto 33,33%	314.808	104
Contributo di solidarietà 3%	4.172.888	30.683
Contributo di solidarietà 1%	85.320	1.896
Contributo doppio (n. 182)	826.462	
Contributo triplo (n. 202)	1.834.564	
Contributi anni precedenti	5.359.849	
Totale	179.157.845	99.077

31.12.2020		
Descrizione	Importo	Iscritti
Contributo intero	136.556.952	30.072
Contributo ridotto 85%	22.222.392	32.632
Contributo ridotto 50%	11.305.038	4.978
Contributo ridotto 33,33%	323.889	107
Contributo di solidarietà 3%	3.757.680	27.630
Contributo di solidarietà 1%	104.805	2.329
Contributo doppio (n. 182)	826.462	
Contributo triplo (n. 189)	1.716.498	
Contributi anni precedenti	613.395	
Totale	177.427.111	97.748

Dal raffronto dei dati riferiti al quinquennio si ricava la crescita costante degli iscritti che optano per il contributo di solidarietà nella misura del 3%; la decrescita degli iscritti che pur lavoratori dipendenti optano per il contributo previdenziale ridotto nella misura dell'85% e contestualmente la riduzione marcata degli iscritti che versano la contribuzione previdenziale in misura intera. Le ragioni di tali movimenti verranno illustrate di seguito.

3. Contributo 0,5%

Il numero delle società obbligate al versamento del contributo 0,5% è in crescita costante e significativa, correlata alla erosione del numero di iscritti che versano la contribuzione previdenziale in misura intera per le ragioni che verranno di seguito indicate.

Anno	Contributo accertato	Società obbligate
2024	14.998.299	1.490
2023	8.566.899	953
2022	6.321.943	703
2021	4.362.210	551
2020	3.835.858	551

4. Contributo 0,90%

L'andamento del contributo 0,90% è in costante crescita e contribuisce in modo significativo a garantire la stabilità della gestione previdenziale.

Esercizio	Accertato	CREDITI COMPLESSIVI	CREDITI COMPETENZA	ANNI PRECEDENTI
2020	82.787.404	10.594.246	10.548.057	46.189
2021	82.451.364	10.675.724	10.635.136	40.588
2022	83.377.944	10.153.899	10.134.849	19.050
2023	84.001.316	10.785.177	10.766.127	19.050
2024	86.771.807	10.672.660	10.653.610	19.050

5. Contributi per prestazioni assistenziali

Anno 2020		
Entrate per contributi assistenziali	Premi assicurativi Emapi (ASI, ed LTC)	Entrate per contributi di maternità/paternità
1.595.971,00 €	5.849.151,00 €	955.442,00 €

Anno 2021		
Entrate per contributi assistenziali	premi assicurativi Emapi (ASI, LTC e TCM)	Entrate per contributi di maternità/paternità
2.068.243,00 €	6.343.914,00	943.063,00

Anno 2022		
Entrate per contributi assistenziali	premi assicurativi Emapi (ASI, LTC e TCM)	Entrate per contributi di maternità/paternità
4.862.196,00	6.474.369,00	831.769,00

Anno 2023		
Entrate per contributi assistenziali	premi assicurativi Emapi (ASI, LTC e TCM)	Entrate per contributi di maternità/paternità
3.213.697,00	6.437.684,00	937.405,00

Anno 2024		
Entrate per contributi assistenziali	premi assicurativi Emapi (ASI, LTC e TCM)	Entrate per contributi di maternità/paternità
3.247.492,00	7.708.945,00	1.347.645,00

Il rapporto tra le entrate contributive per assistenza obbligatoria e maternità e le uscite delle relative sezioni deve essere interpretato alla luce delle disponibilità residue registrate nel tempo che hanno consentito di concorrere alla copertura delle prestazioni erogate tempo per tempo e a determinare l'ammontare del contributo annuo a carico degli iscritti per finanziare la sezione assistenza e maternità.

6. Andamento Ricongiunzioni – Riscatti – Cumuli e Totalizzazioni e impatto sulle pensioni

L'istituto della ricongiunzione consente il trasferimento della posizione assicurativa presente presso uno o più enti previdenziali obbligatori ad un unico ente, c.d. ente accentrante, al fine di maturare un'unica pensione (L. 5 marzo 1990, n.45).

Il ricorso alle procedure di ricongiunzione si è ridotto in conseguenza dell'entrata in vigore della normativa sulla totalizzazione e ancor di più di quella sul cumulo dei periodi assicurativi.

Di seguito l'andamento delle ricongiunzioni in entrata relativamente al periodo 2020/2024:

Anno	Entrate
2020	1.426.987 €
2021	1.757.180 €
2022	621.544 €
2023	1.880.152 €
2024	3.964.762 €

Nel periodo 2020/2024 le ricongiunzioni in entrata, concluse in periodi precedenti hanno comportato in termini di pensione i valori annuali di seguito riportati.

Anno	Importo	Numero
2020	27.990 €	29
2021	48.918 €	30
2022	30.257 €	20
2023	16.471 €	21
2024	55.611 €	34

Di seguito l'andamento delle ricongiunzioni in uscita (legge n. 45/1990) relativamente al periodo 2020/2024:

Anno	Uscite
2020	461.941 €
2021	317.014 €
2022	176.770 €
2023	829.432 €
2024	770.442 €

Oltre alla contribuzione previdenziale obbligatoria il Regolamento di previdenza, attualmente, contempla diversi tipi di contribuzione che l'iscritto può scegliere liberamente di versare:

- Riscatto del corso di studi universitari.
Si prevede la possibilità di riscattare gli anni del corso di studi universitari fino a un massimo di cinque – in relazione alla durata del corso stesso – prima del pensionamento.
- Reintegro della contribuzione versata a quota ridotta.
Si prevede la possibilità, per gli iscritti che abbiano versato i contributi previdenziali in misura ridotta, di reintegrarli a quota intera tramite riscatto, ottenendo coefficienti di pensione più elevati.
Il valore del riscatto è pari alla differenza tra quanto versato e l'importo del contributo previdenziale intero vigente al momento della richiesta di reintegro.
- Reintegro della contribuzione versata a quota intera nel periodo 1995 – 2003
Si riconosce a chi non sia ancora titolare di pensione e abbia versato contributi in misura intera nel periodo dal 1995 al 2003 di adeguare i coefficienti di pensione relativi a tale contribuzione ai nuovi importi in vigore dal 1° gennaio 2004.

Il riscatto del corso di studi non incrementa l'anzianità contributiva, ma comporta esclusivamente il riconoscimento di supplementi economici che aumentano l'importo del trattamento previdenziale. Allo stesso modo, le ultime tipologie di riscatto determinano l'aumento del trattamento pensionistico spettante.

Di seguito l'andamento dei riscatti relativamente al periodo 2020/2024:

Anno	Entrate
2020	114.427 €
2021	114.409 €
2022	193.024 €
2023	158.533 €
2024	138.873 €

Nel periodo 2020/2024 i riscatti, conclusi in periodi precedenti hanno comportato in termini di pensione i valori annuali di seguito riportati

Anno	Importo	Numero
2020	327.452 €	977
2021	331.271 €	1076
2022	335.996 €	1166
2023	367.115 €	1206
2024	407.846 €	1338

7. Descrizione delle pensioni e andamento delle uscite periodo 2020-2024

Le prestazioni pensionistiche erogate in via ordinaria dall'Enpaf sono divise in due tipologie.

a) pensioni dirette:

- pensione di vecchiaia, almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione effettiva, venti anni di attività professionale, sessantotto anni di età, fatto salvo l'aggiornamento in misura pari all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT (alla data odierna 68 anni e nove mesi);
- pensione di inabilità, età inferiore all'età pensionabile, inabilità in modo assoluto e permanente all'attività lavorativa, almeno cinque anni di iscrizione effettiva coperta da contribuzione; almeno tre anni di iscrizione e contribuzione effettive nel quinquennio precedente la domanda di pensione di inabilità. La corresponsione è subordinata alla cessazione di qualsiasi attività lavorativa.

b) pensioni ai superstiti:

- pensione di reversibilità, in favore dei superstiti di soggetti già titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità;
- pensione indiretta, in favore dei superstiti dell'iscritto che abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, ma non sia ancora titolare del trattamento oppure che abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data del decesso.

In base a quanto previsto dalle normative di legge e dal Regolamento, l'Ente riconosce anche i trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione (d.lgs. n. 42/2006 e successive modificazioni) e di cumulo (legge n. 228/2012 come modificata dalla legge n. 232/2016).

Di seguito l'andamento 2020/2024 riepilogativo generale delle uscite per prestazioni previdenziali, ripartito per genere e relativo importo medio.

Il numero delle pensioni e l'ammontare dei trattamenti complessivi sono in crescita costante: la componente demografica comporta il costante incremento delle pensioni e, per quanto riguarda gli importi, si deve tenere conto dell'impatto dell'adeguamento all'indice ISTAT – FOI su base composta che ha avuto un livello particolarmente elevato nel 2022 e nel 2023, anche in conseguenza della crisi energetica connessa alla guerra in Ucraina.

Già da questa Tabella è possibile rilevare che la pensione media generale delle donne è più bassa di quella degli uomini; il fenomeno è confermato nelle tabelle di dettaglio successive sia per quanto riguarda la pensione media di vecchiaia che la pensione media di anzianità.

La ragione va principalmente individuata nella circostanza che le iscritte sono per lo più lavoratrici dipendenti e optano per la contribuzione previdenziale ridotta.

Anno	Pensioni (n°)	Importi	Uomini	Donne	Media Uomini	Media Donne
2020	24.815	154.706.333 €	61.594.431 €	93.111.902 €	6.949 €	5.837 €
2021	25.906	155.433.074 €	61.802.807 €	93.630.268 €	6.718 €	5.604 €
2022	26.226	160.426.036 €	64.416.726 €	96.009.310 €	6.911 €	5.679 €
2023	26.695	177.701.581 €	71.982.578 €	105.719.003 €	7.459 €	6.202 €
2024	27.612	191.047.775 €	76.380.255 €	114.667.520 €	7.735 €	6.465 €

Di seguito l'andamento per gli anni 2020/2024 delle diverse uscite per prestazioni previdenziali (distinte per uomini e donne) e del relativo importo medio delle pensioni anch'esso distinto per uomini e donne.

2020

Descrizione	Uomini	Importo Uomini	Media Uomini
Pensioni di vecchiaia	6.349	46.763.126 €	7.365 €
Pensioni di anzianità	1.099	10.270.221 €	9.349 €
Pensioni di inabilità	101	375.546 €	3.704 €
Pensioni ai superstiti	1.315	4.185.538 €	3.184 €
Totale pensioni 2020	8.864	61.594.431 €	6.949 €

Descrizione	Donne	Importo Donne	Media Donne
Pensioni di vecchiaia	7.794	46.948.152 €	6.024 €
Pensioni di anzianità	2.667	20.072.488 €	7.525 €
Pensioni di inabilità	234	902.017 €	3.861 €
Pensioni ai superstiti	5.256	25.189.244 €	4.792 €
Totale pensioni 2020	15.951	93.111.902 €	5.837 €

Descrizione	Numero	Importo	Media
Pensioni di vecchiaia	14.143	93.711.278 €	6.626 €
Pensioni di anzianità	3.766	30.342.710 €	8.057 €
Pensioni di inabilità	335	1.277.563 €	3.814 €
Pensioni ai superstiti	6.571	29.374.782 €	4.470 €
Totale pensioni 2020	24.815	154.706.333 €	6.234 €

2021

Descrizione	Numero	Importo	Media
Pensioni di vecchiaia	14.654	95.409.766 €	6.511 €
Pensioni di anzianità	3.646	27.772.821 €	7.617 €
Pensioni di inabilità	342	1.296.932 €	3.792 €
Pensioni ai superstiti	7.264	30.953.555 €	4.261 €
Totale pensioni 2021	25.906	155.433.074 €	6.000 €

Descrizione	Uomini	Importo Uomini	Media Uomini
Pensioni di vecchiaia	6.579	47.610.694 €	7.237 €
Pensioni di anzianità	1.064	9.400.380 €	8.839 €
Pensioni di inabilità	104	381.240 €	3.683 €
Pensioni ai superstiti	1.453	4.410.493 €	3.035 €
Totale pensioni 2021	9.199	61.802.807 €	6.718 €

Descrizione	Donne	Importo Donne	Media Donne
Pensioni di vecchiaia	8.075	47.799.073 €	5.919 €
Pensioni di anzianità	2.582	18.372.440 €	7.114 €
Pensioni di inabilità	238	915.693 €	3.840 €
Pensioni ai superstiti	5.811	26.543.062 €	4.568 €
Totale pensioni 2021	16.707	93.630.268 €	5.604 €

2022

Descrizione	Uomini	Importo Uomini	Media Uomini
Pensioni di vecchiaia	6.714	50.492.318 €	7.521 €
Pensioni di anzianità	1.007	9.125.410 €	9.065 €
Pensioni di inabilità	104	386.852 €	3.715 €
Pensioni ai superstiti	1.496	4.412.146 €	2.950 €
Totale pensioni 2022	9.320	64.416.726 €	6.911 €

Descrizione	Donne	Importo Donne	Media Donne
Pensioni di vecchiaia	8.241	50.692.099 €	6.151 €
Pensioni di anzianità	2.444	17.835.028 €	7.296 €
Pensioni di inabilità	240	929.173 €	3.873 €
Pensioni ai superstiti	5.980	26.553.011 €	4.440 €
Totale pensioni 2022	16.906	96.009.310 €	5.679 €

Descrizione	Numero	Importo	Media
Pensioni di vecchiaia	14.955	101.184.416 €	6.766 €
Pensioni di anzianità	3.451	26.960.438 €	7.812 €
Pensioni di inabilità	344	1.316.025 €	3.826 €
Pensioni ai superstiti	7.476	30.965.157 €	4.142 €
Totale pensioni 2022	26.226	160.426.036 €	6.117 €

2023

Descrizione	Uomini	Importo Uomini	Media Uomini
Pensioni di vecchiaia	7.162	57.432.238 €	8.019 €
Pensioni di anzianità	969	9.346.856 €	9.646 €
Pensioni di inabilità	102	421.350 €	4.131 €
Pensioni ai superstiti	1.417	4.782.135 €	3.375 €
Totale pensioni 2023	9.650	71.982.578 €	7.459 €

Descrizione	Donne	Importo Donne	Media Donne
Pensioni di vecchiaia	8.791	57.659.478 €	6.559 €
Pensioni di anzianità	2.353	18.267.830 €	7.764 €
Pensioni di inabilità	235	1.012.032 €	4.307 €
Pensioni ai superstiti	5.666	28.779.664 €	5.079 €
Totale pensioni 2023	17.045	105.719.003 €	6.202 €

Descrizione	Numero	Importo	Media
Pensioni di vecchiaia	15.953	115.091.715 €	7.214 €
Pensioni di anzianità	3.322	27.614.686 €	8.313 €
Pensioni di inabilità	337	1.433.381 €	4.253 €
Pensioni ai superstiti	7.083	33.561.799 €	4.738 €
Totale pensioni 2023	26.695	177.701.581 €	6.657 €

2024

Descrizione	Uomini	Importo Uomini	Media Uomini
Pensioni di vecchiaia	7.426	61.590.320 €	8.294 €
Pensioni di anzianità	931	9.430.754 €	10.130 €
Pensioni di inabilità	98	431.064 €	4.399 €
Pensioni ai superstiti	1.419	4.928.118 €	3.473 €
Totale pensioni 2024	9.874	76.380.255 €	7.735 €

Descrizione	Donne	Importo Donne	Media Donne
Pensioni di vecchiaia	9.582	65.677.446 €	6.854 €
Pensioni di anzianità	2.317	18.777.693 €	8.104 €
Pensioni di inabilità	232	1.031.643 €	4.447 €
Pensioni ai superstiti	5.607	29.180.737 €	5.204 €
Totale pensioni 2024	17.738	114.667.520 €	6.465 €

Descrizione	Numero	Importo	Media
Pensioni di vecchiaia	17.008	127.267.766 €	7.483 €
Pensioni di anzianità	3.248	28.208.447 €	8.685 €
Pensioni di inabilità	330	1.462.707 €	4.432 €
Pensioni ai superstiti	7.026	34.108.855 €	4.855 €
Totale pensioni 2024	27.612	191.047.775 €	6.919 €

Di seguito l'andamento delle pensioni in cumulo e l'incidenza percentuale delle stesse sulla spesa pensionistica totale.

Si rileva un andamento costantemente crescente di questa tipologia di pensione. Cresce l'incidenza percentuale e, per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, l'aliquota è particolarmente contenuta, mentre l'incidenza della pensione di anzianità (sub specie di pensione anticipata) è significativa, in considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2016 la pensione di anzianità è stata abrogata dal Regolamento dell'Enpaf.

Anno	Pensioni Cumulo	Anticipata	Vecchiaia	Indiretta	Reversibilità	Inabilità	Totale
2020	2.386.686	293	82	7	0	2	384
2021	3.440.463	431	186	19	0	9	645
2022	5.014.316	526	261	20	12	5	824
2023	6.092.612	647	437	26	17	6	1.133
2024	10.069.601	802	659	38	25	5	1.529

Tipologia di pensione	Importo	Percentuale sul totale	Numero	Percentuale sul totale
Pensioni di vecchiaia	837.158 €	0,89%	82	1%
Pensioni di anzianità	1.510.933 €	4,98%	293	8%
Pensioni di inabilità	5.653 €	0,44%	2	1%
Pensioni ai superstiti	32.943 €	0,11%	7	0%
Totale pensioni 2020	2.386.686 €	1,54%	384	1,55%

Tipologia di pensione	Importo	Percentuale sul totale	Numero	Percentuale sul totale
Pensioni di vecchiaia	1.323.009 €	1,39%	186	1%
Pensioni di anzianità	2.054.680 €	7,40%	431	12%
Pensioni di inabilità	29.049 €	2,24%	9	3%
Pensioni ai superstiti	33.724 €	0,11%	19	0%
Totale pensioni 2021	3.440.463 €	2,21%	645	2,49%

Tipologia di pensione	Importo	Percentuale sul totale	Numero	Percentuale sul totale
Pensioni di vecchiaia	1.987.485 €	1,96%	261	2%
Pensioni di anzianità	2.945.374 €	10,92%	526	15%
Pensioni di inabilità	10.582 €	0,80%	5	1%
Pensioni ai superstiti	70.874 €	0,23%	32	0%
Totale pensioni 2022	5.014.316 €	3,13%	824	3,14%

Tipologia di pensione	Importo	Percentuale sul totale	Numero	Percentuale sul totale
Pensioni di vecchiaia	2.719.790 €	2,36%	437	3%
Pensioni di anzianità	3.269.567 €	11,84%	647	19%
Pensioni di inabilità	13.154 €	0,92%	6	2%
Pensioni ai superstiti	90.101 €	0,27%	43	1%
Totale pensioni 2023	6.092.612 €	3,43%	1133	4,24%

Tipologia di pensione	Importo	Percentuale sul totale	Numero	Percentuale sul totale
Pensioni di vecchiaia	5.127.334 €	4,03%	659	4%
Pensioni di anzianità	4.772.956 €	16,92%	802	25%
Pensioni di inabilità	11.432 €	0,78%	5	2%
Pensioni ai superstiti	157.880 €	0,46%	63	1%
Totale pensioni 2024	10.069.601 €	5,27%	1529	5,54%

Di seguito l'andamento delle pensioni in totalizzazione e l'incidenza percentuale delle stesse sulla spesa pensionistica totale.

Per quanto riguarda le pensioni in totalizzazione l'andamento è più contenuto, specie per l'effetto dell'entrata in vigore dell'istituto del cumulo pensionistico esteso alle Casse professionali.

Anno	Pensioni Totalizzazione	Anzianità	Vecchiaia	Indiretta	Reversibilità	Inabilità	Totale
2020	1.257.699	94	93	10	2	0	199
2021	1.591.868	100	116	12	3	0	231
2022	1.693.797	101	120	10	8	0	239
2023	2.079.421	102	141	11	10	0	264
2024	2.241.296	106	167	11	12	0	296

Tipologia di pensione	Importo	Percentuale sul totale	Numero	Percentuale sul totale
Pensioni di vecchiaia	442.145 €	0,47%	93	1%
Pensioni di anzianità	797.201 €	2,63%	94	3%
Pensioni di inabilità	0 €	0%	0	0%
Pensioni ai superstiti	18.353 €	0,06%	12	0%
Totale pensioni 2020	1.257.699 €	3,13%	199	0,80%

Tipologia di pensione	Importo	Percentuale sul totale	Numero	Percentuale sul totale
Pensioni di vecchiaia	616.623 €	0,65%	116	1%
Pensioni di anzianità	955.160 €	3,44%	100	3%
Pensioni di inabilità	0 €	0%	0	0%
Pensioni ai superstiti	20.084 €	0,06%	15	0%
Totale pensioni 2021	1.591.868 €	1,02%	231	0,89%

Tipologia di pensione	Importo	Percentuale sul totale	Numero	Percentuale sul totale
Pensioni di vecchiaia	962.018 €	0,95%	120	1%
Pensioni di anzianità	694.846 €	2,58%	101	3%
Pensioni di inabilità	0 €	0%	0	0%
Pensioni ai superstiti	36.932 €	0,12%	18	0%
Totale pensioni 2022	1.693.797 €	1,06%	239	0,91%

Tipologia di pensione	Importo	Percentuale sul totale	Numero	Percentuale sul totale
Pensioni di vecchiaia	929.767 €	0,81%	141	1%
Pensioni di anzianità	1.117.407 €	4,05%	102	3%
Pensioni di inabilità	0 €	0%	0	0%
Pensioni ai superstiti	32.248 €	0,10%	21	0%
Totale pensioni 2023	2.079.421 €	1,17%	264	0,99%

Tipologia di pensione	Importo	Percentuale sul totale	Numero	Percentuale sul totale
Pensioni di vecchiaia	1.141.244 €	0,90%	167	1%
Pensioni di anzianità	1.062.367 €	3,77%	106	3%
Pensioni di inabilità	2.545 €	0%	0	0%
Pensioni ai superstiti	35.141 €	0,10%	23	0%
Totale pensioni 2024	2.241.296 €	1,17%	296	1,07%

Di seguito si riporta l'andamento riferito al periodo 2020/2024 della pensione media generale ripartita per il numero di pensionati. È stata inoltre elaborata una ulteriore tabella che descrive l'andamento della pensione media riferita ai pensionati che hanno ottenuto la pensione a seguito del versamento di contribuzione previdenziale esclusivamente in misura intera.

Il sistema previdenziale dell'Enpaf prevede, infatti, come già segnalato sopra, che in caso di versamento della contribuzione previdenziale in misura ridotta, anche i rendimenti di pensione vengano proporzionalmente ridotti.

La circostanza che un elevato numero di iscritti versi contribuzione ridotta incide, dunque, sulla misura media della pensione corrisposta.

Tabella pensione media generale:

Anno	Numero pensionati	Importo medio
2020	22.863	6.767 €
2021	24.594	6.320 €
2022	24.925	6.436 €
2023	25.780	6.893 €
2024	26.695	7.157 €

Tabella pensione media riferita ai pensionati che hanno versato contribuzione previdenziale esclusivamente in misura intera:

Anno	Numero pensionati	Importo medio
2020	8.808	9.043 €
2021	8.455	9.202 €
2022	8.073	9.536 €
2023	7.684	9.904 €
2024	8.242	10.772 €

In ogni caso, l'adeguatezza delle prestazioni deve essere valutata tenendo conto che la scelta della categoria nel corso degli anni è stata quella di versare una contribuzione contenuta che, inevitabilmente, genera una prestazione contenuta, ma comunque rapportata a quanto effettivamente corrisposto. Bisogna inoltre considerare le caratteristiche proprie della professione farmaceutica e del modello previdenziale che la disciplina.

La prestazione erogata dall'Enpaf, infatti, si integra con le ulteriori forme di tutela previdenziale previste per i farmacisti dipendenti dal sistema generale obbligatorio e si colloca in un contesto professionale nel quale, nella quasi totalità dei casi, l'attività di impresa e la possibilità di percepire i relativi redditi da parte dei titolari, dei soci e dei collaboratori di impresa prosegue anche dopo il conseguimento della pensione, senza alcuna decurtazione. L'adeguatezza va valutata, in sostanza, nel contesto complessivo e peculiare in cui opera la categoria.

8. Descrizione delle prestazioni assistenziali

Le prestazioni di assistenza obbligatoria sono attribuite sulla base degli artt. 5-18 del Regolamento di assistenza nonché delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'ENPAF, con le quali sono state fissate le linee guida da seguire in materia di requisiti e di entità delle prestazioni. Il presupposto per la corresponsione delle prestazioni è costituito dalla situazione di difficoltà economica del nucleo familiare del richiedente individuata sulla base dell'ISEE.

a. trattamenti assistenziali per sostegno al reddito/professione.

- sussidi continuativi per età corrisposti mensilmente a favore di iscritti, pensionati, assicurati e superstiti che abbiano almeno sessantacinque anni di età e che si trovino in condizioni economiche disagiate;
- prestazioni assistenziali a sostegno del reddito in caso di disoccupazione involontaria e temporanea, per intervenute difficoltà economiche conseguenti ad una riduzione significativa del reddito del richiedente, misure di conciliazione vita-lavoro;
- contributi a sostegno dell'occupazione per favorire l'assunzione di professionisti entro i trenta anni di età o di età pari o superiore ai cinquanta anni e in stato di disoccupazione;
- prestazioni a favore di gruppi di iscritti individuati dal Consiglio medesimo che esercitano attività professionale e che necessitano di interventi assistenziali (una tantum per titolari di farmacia rurale, una tantum per farmacisti liberi professionisti, una tantum titolari di parafarmacia).

b. sostegno alla salute: assistenza obbligatoria e polizze sanitarie.

- prestazioni assistenziali straordinarie “una tantum” agli iscritti, pensionati e superstiti per il rimborso delle spese medico – sanitarie.

L'Enpaf garantisce ai propri iscritti e pensionati prestazioni di welfare integrato attraverso l'adesione al Fondo sanitario EMAPI al quale versa direttamente i premi assicurativi senza operare alcun prelievo sugli assicurati.

- copertura sanitaria integrativa per gravi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi (garanzia A);
- copertura in caso di invalidità permanente superiore al 66% da infortunio (garanzia A1) con indennizzo pari al capitale assicurato di € 80.000;
- copertura in caso di non autosufficienza (LTC – Long Term Care) con una rendita mensile vitalizia di 1.350 euro;
- copertura causa morte (TCM) erogazione una tantum a favore degli eredi di 7.050 euro.

c. sostegno alla famiglia e tutela della genitorialità.

- sussidi per iscritti, assicurati e pensionati ENPAF che abbiano figli in condizione di grave minorazione fisica o psichica, che, a seconda dell'età del figlio, possono essere “una tantum” o continuativi;
- prestazioni assistenziali straordinarie “una tantum” per il rimborso delle spese per frequenza di asili e scuole dell'infanzia;
- borse di studio in favore dei figli studenti dei farmacisti; le graduatorie vengono formate sulla base di due criteri: il valore ISEE riferito al nucleo familiare del richiedente e il merito scolastico/accademico dello studente;
- contributo di sostegno rivolto a tutti i neogenitori farmacisti iscritti all'Ente.

d. altre prestazioni.

- prestazioni assistenziali straordinarie “una tantum” per rimborso delle spese di ospitalità per case di riposo, per le spese funerarie sostenute in caso di decesso di familiari e per il sostegno economico al coniuge superstite;
- contributi una tantum per calamità naturali;
- interventi in favore di farmacisti iscritti ad una scuola di specializzazione del settore farmaceutico, di cui al DM 1° agosto 2005 e successive modificazioni.

8.1. Andamento delle uscite per prestazioni assistenziali – Sezione Assistenza

Anno 2020

Uscite complessive: 3.423.712,56 €

Numero di prestazioni: 836

Dettaglio importi e numero delle prestazioni anno 2020:

Sostegno al reddito/professione (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
296.849 €	376.672 €	673.521 €	continuativa per età
293.842 €	237.076 €	530.918 €	sostegno all'occupazione
27.000 €	75.000 €	102.000 €	una tantum liberi professionisti
210.700 €	389.300 €	600.000 €	una tantum parafarmacie
12.935 €	7.730 €	20.665 €	sostegno al reddito (disoccupazione)
5.000 €	8.000 €	13.000 €	ricorsi una tantum farmacie rurali
846.326 €	1.093.778 €	1.940.104 €	

Sostegno al reddito/professione (in N°)			
M	F	Totale	Tipologia
54	63	117	continuativa per età
88	79	167	sostegno all'occupazione
8	26	34	una tantum liberi professionisti
33	64	97	una tantum parafarmacie
2	2	4	sostegno al reddito (disoccupazione)
1	1	2	ricorsi una tantum farmacie rurali
186	235	421	

M	F
4.550 €	4.654 €
Importo Medio (in Euro)	

Sostegno alla salute (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
0 €	4.610 €	4.610 €	rimborso spese mediche
0 €	4.610 €	4.610 €	

Sostegno alla salute (in N°)			
M	F	Totale	Tipologia
-	3	3	rimborso spese mediche
-	3	3	

M	F
0 €	1.537 €
Importo Medio (in Euro)	

Sostegno alla famiglia e Tutela della genitorialità (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
1.480 €	21.640 €	23.120 €	rimborso spese asilo nido
0 €	3.880 €	3.880 €	rimborso spese scuola dell'infanzia
0 €	5.580 €	5.580 €	rimborso spese per figli disabili
61.370 €	40.379 €	101.749 €	continuativa per figli disabili
62.850 €	71.479 €	134.329 €	

Sostegno alla famiglia e Tutela della genitorialità (in N°)
--

M	F	Totale	Tipologia
2	17	19	rimborso spese asilo nido
-	6	6	rimborso spese scuola dell'infanzia
-	4	4	rimborso spese per figli disabili
11	7	18	continuativa per figli disabili
13	34	47	

M	F
4.835 €	2.102 €
Importo Medio (in Euro)	

Altre prestazioni (In Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
528.500 €	689.000 €	1.217.500 €	Covid-19
2.500 €	15.000 €	17.500 €	eventi metereologici
2.500 €	38.500 €	41.000 €	scuola di specializzazione
9.600 €	23.510 €	33.110 €	rimborso spese casa di riposo
4.500 €	9.560 €	14.060 €	rimborso spese funerarie
8.500 €	13.000 €	21.500 €	sostegno al coniuge superstite
556.100 €	788.570 €	1.344.670 €	

Altre prestazioni (in N°)			
M	F	Totale	Tipologia
138	195	333	Covid-19
1	2	3	eventi metereologici
1	11	12	scuola di specializzazione
1	3	4	rimborso spese casa di riposo
3	5	8	rimborso spese funerarie
2	3	5	sostegno al coniuge superstite
146	219	365	

M	F
3.809 €	3.601 €
Importo Medio (in Euro)	

Anno 2021

Uscite complessive: 4.186.451 €

Numero di prestazioni: 1.765

Dettaglio importi e numero prestazioni anno 2021:

Sostegno al reddito/professione (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
269.854 €	371.785 €	641.639 €	continuativa per età
260.874 €	315.353 €	576.227 €	sostegno all'occupazione

8.010 €	61.272 €	69.282 €	sostegno al reddito (disoccupazione, 60-65, contrazione del reddito)
538.738 €	748.410 €	1.287.148 €	

Sostegno al reddito/professione (in N°)			
M	F	Totale	Tipologia
46	61	107	continuativa per età
79	89	168	sostegno all'occupazione
1	8	9	sostegno al reddito (disoccupazione, 60-65, contrazione del reddito)
126	158	284	

M	F
4.276 €	4.737 €
Importo Medio (in Euro)	

Sostegno alla salute (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
0 €	0 €	0 €	rimborso spese mediche
0 €	0 €	0 €	

Sostegno alla famiglia e Tutela della genitorialità (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
3.720 €	17.720 €	21.440 €	rimborso spese asilo nido
1.610 €	4.380 €	5.990 €	rimborso spese scuola dell'infanzia
0 €	4.380 €	4.380 €	rimborso spese per figli disabili
52.933 €	51.450 €	104.383 €	continuativa per figli disabili
63.700 €	94.100 €	157.800 €	borse di studio per figli studenti
121.963 €	172.030 €	293.993 €	

Sostegno alla famiglia e Tutela della genitorialità (in N°)			
M	F	Totale	Tipologia
2	12	14	rimborso spese asilo nido
3	7	10	rimborso spese scuola dell'infanzia
-	5	5	rimborso spese per figli disabili
9	9	18	continuativa per figli disabili
41	68	109	borse di studio per figli studenti
55	101	156	

M	F
2.218 €	1.703 €
Importo Medio (in Euro)	

Altre prestazioni (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
785.100 €	1.727.800 €	2.512.900 €	Covid-19
4.500 €	0 €	4.500 €	eventi metereologici
12.500 €	15.000 €	27.500 €	scuola di specializzazione
0 €	15.770 €	15.770 €	rimborso spese casa di riposo

7.390 €	18.750 €	26.140 €	rimborso spese funerarie
9.500 €	9.000 €	18.500 €	sostegno al coniuge superstite
818.990 €	1.786.320 €	2.605.310 €	

Altre prestazioni (in N°)			
M	F	Totale	Tipologia
379	920	1.299	Covid-19
2	-	2	eventi metereologici
3	4	7	scuola di specializzazione
-	3	3	rimborso spese casa di riposo
3	7	10	rimborso spese funerarie
2	2	4	sostegno al coniuge superstite
389	936	1.325	

M	F
2.105 €	1.908 €
Importo Medio (in Euro)	

Anno 2022

Uscite complessive: 2.432.214,80 €

Numero di prestazioni: 899

Dettaglio importi e numero prestazioni anno 2022:

Sostegno al reddito/professione (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
260.976 €	387.638 €	648.615 €	continuativa per età
103.611 €	129.676 €	233.287 €	sostegno all'occupazione
220.400 €	322.400 €	542.800 €	una tantum farmacie rurali
0 €	39.320 €	39.320 €	sostegno al reddito (disoccupazione, 60-65, contrazione del reddito)
584.987 €	879.034 €	1.464.022 €	

Sostegno al reddito/professione (in N°)			
M	F	Totale	Tipologia
42	68	110	continuativa per età
38	42	80	sostegno all'occupazione
44	62	106	una tantum farmacie rurali
-	5	5	sostegno al reddito (disoccupazione, 60-65, contrazione del reddito)
124	177	301	

M	F
4.718 €	4.966 €
Importo Medio (in Euro)	

Sostegno alla salute (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
3.300 €	12.470 €	15.770 €	rimborso spese mediche
3.300 €	12.470 €	15.770 €	

Sostegno alla salute (in N°)			
M	F	Totale	Tipologia
1	5	6	rimborso spese mediche
1	5	6	

M	F
3.300 €	2.494 €
Importo Medio (in Euro)	

Sostegno alla famiglia e Tutela della genitorialità (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
2.200 €	37.250 €	39.450 €	rimborso spese asilo nido
2.920 €	26.000 €	28.920 €	rimborso spese scuola dell'infanzia
4.830 €	8.120 €	12.950 €	rimborso spese per figli disabili
50.814 €	36.542 €	87.356 €	continuativa per figli disabili
41.300 €	82.500 €	123.800 €	borse di studio per figli studenti
102.064 €	190.412 €	292.476 €	

Sostegno alla famiglia e Tutela della genitorialità (in N°)			
M	F	Totale	Tipologia
2	19	21	rimborso spese asilo nido
4	30	34	rimborso spese scuola dell'infanzia
3	3	6	rimborso spese per figli disabili
8	8	16	continuativa per figli disabili
32	73	105	Borse di studio per figli studenti
49	133	182	

M	F
2.083 €	1.432 €
Importo Medio (in Euro)	

Altre prestazioni (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
167.000 €	360.500 €	527.500 €	Covid-19
20.500 €	41.167 €	61.667 €	scuola di specializzazione
0 €	28.470 €	28.470 €	rimborso spese casa di riposo
6.970 €	12.340 €	19.310 €	rimborso spese funerarie
10.500 €	12.500 €	23.000 €	sostegno al coniuge superstite
204.970 €	454.977 €	659.947 €	

Altre prestazioni (in N°)

M	F	Totale	Tipologia
115	259	374	Covid-19
6	12	18	scuola di specializzazione
-	5	5	rimborso spese casa di riposo
3	5	8	rimborso spese funerarie
2	3	5	sostegno al coniuge superstite
126	284	410	

M	F
1.627 €	1.602 €
Importo Medio (in Euro)	

Anno 2023

Uscite complessive: 3.808.508,31 €

Numero di prestazioni: 909

Dettaglio importi e numero prestazioni anno 2023:

Sostegno al reddito/professione (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
263.272 €	408.634 €	671.906 €	continuativa per età
70.668 €	96.045 €	166.713 €	sostegno all'occupazione
248.600 €	420.200 €	668.800 €	una tantum farmacie rurali
134.600 €	198.100 €	332.700 €	una tantum liberi prof
0 €	34.978 €	34.978 €	sostegno al reddito (disoccupazione, 60-65, contrazione del reddito)
316.619 €	782.881 €	1.099.500 €	una tantum parafarmacie
1.033.759 €	1.940.838 €	2.974.597 €	

Sostegno al reddito/professione (in N°)			
M	F	Totale	Tipologia
42	61	103	continuativa per età
25	29	54	sostegno all'occupazione
49	83	132	una tantum farmacie rurali
27	42	69	una tantum liberi prof
-	4	4	sostegno al reddito (disoccupazione, 60-65, contrazione del reddito)
79	199	278	una tantum parafarmacie
222	418	640	

M	F
4.657 €	4.643 €
Importo Medio (in Euro)	

Sostegno alla salute (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia

7.070 €	3.000 €	10.070 €	rimborso spese mediche
7.070 €	3.000 €	10.070 €	

Sostegno alla salute (in N°)			
M	F	Totale	Tipologia
1	2	3	rimborso spese mediche
1	2	3	

M	F
7.070 €	1.500 €
Importo Medio (in Euro)	

Sostegno alla famiglia e Tutela della genitorialità (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
7.330 €	31.580 €	38.910 €	rimborso spese asilo nido
2.380 €	27.430 €	29.810 €	rimborso spese scuola dell'infanzia
3.270 €	2.700 €	5.970 €	rimborso spese per figli disabili
49.108 €	42.404 €	91.511 €	continuativa per figli disabili
62.000 €	113.300 €	175.300 €	borse di studio per figli studenti
124.088 €	217.414 €	341.501 €	

Sostegno alla famiglia e Tutela della genitorialità (in N°)			
M	F	Totale	Tipologia
5	17	22	rimborso spese asilo nido
3	28	31	rimborso spese scuola dell'infanzia
2	3	5	rimborso spese per figli disabili
8	7	15	continuativa per figli disabili
36	72	108	borse di studio per figli studenti
54	127	181	

M	F
2.298 €	1.712 €
Importo Medio (in Euro)	

Altre prestazioni (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
166.200 €	215.400 €	381.600 €	eventi metereologici
5.000 €	42.500 €	47.500 €	scuola di specializzazione
9.060 €	12.180 €	21.240 €	rimborso spese funerarie
4.500 €	27.500 €	32.000 €	sostegno al coniuge superstite
184.760 €	297.580 €	482.340 €	

Altre prestazioni (in N°)			
M	F	Totale	Tipologia
18	35	53	eventi metereologici
2	14	16	scuola di specializzazione
5	4	9	rimborso spese funerarie
1	6	7	sostegno al coniuge superstite

26	59	85
----	----	----

M	F
7.106 €	5.044 €
Importo Medio (in Euro)	

Anno 2024

Uscite complessive: 3.242.509,26 €

Totale prestazioni: 1.267

Dettaglio importi e numero prestazioni anno 2024:

Sostegno al reddito/professione (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
271.654 €	429.312 €	700.966 €	continuativa per età
256.300 €	356.400 €	612.700 €	una tantum farmacie rurali
0 €	34.908 €	34.908 €	sostegno al reddito (disoccupazione, 60-65, contrazione del reddito)
174.419 €	425.513 €	599.933 €	una tantum parafarmacie
702.373 €	1.246.132 €	1.948.506 €	

Sostegno al reddito/professione (in N°)			
M	F	Totale	Tipologia
39	66	105	continuativa per età
50	74	124	una tantum farmacie rurali
-	4	4	sostegno al reddito (disoccupazione, 60-65, contrazione del reddito)
43	116	159	una tantum parafarmacie
132	260	392	

M	F
5.321 €	4.793 €
Importo Medio (in Euro)	

Sostegno alla salute (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
4.950 €	8.660 €	13.610 €	rimborso spese mediche
4.950 €	8.660 €	13.610 €	

Sostegno alla salute (in N°)			
-------------------------------------	--	--	--

M	F	Totale	Tipologia
2	5	7	rimborso spese mediche
2	5	7	

M	F
2.475 €	1.732 €
Importo Medio (in Euro)	

Sostegno alla famiglia e Tutela della genitorialità (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
17.440 €	143.530 €	160.970 €	rimborso spese asilo nido
29.750 €	109.430 €	139.180 €	rimborso spese scuola dell'infanzia
4.650 €	3.650 €	8.300 €	rimborso spese per figli disabili
44.579 €	39.085 €	83.664 €	continuativa per figli disabili
172.450 €	304.550 €	477.000 €	borse di studio per figli studenti
55.000 €	212.000 €	267.000 €	sostegno alla genitorialità
323.869 €	812.245 €	1.136.114 €	

Sostegno alla famiglia e Tutela della genitorialità (in N°)			
M	F	Totale	Tipologia
11	91	102	rimborso spese asilo nido
28	114	142	rimborso spese scuola dell'infanzia
4	4	8	rimborso spese per figli disabili
7	6	13	continuativa per figli disabili
101	191	292	borse di studio per figli studenti
55	209	264	sostegno alla genitorialità
206	615	821	

M	F
1.572 €	1.321 €
Importo Medio (in Euro)	

Altre prestazioni (in Euro)			
M	F	Totale	Tipologia
17.000 €	10.000 €	27.000 €	eventi metereologici
4.000 €	35.500 €	39.500 €	scuola di specializzazione
12.600 €	32.180 €	44.780 €	rimborso spese funerarie
4.500 €	28.500 €	33.000 €	sostegno al coniuge superstite
38.100 €	106.180 €	144.280 €	

Altre prestazioni (in N°)			
M	F	Totale	Tipologia
3	5	8	eventi metereologici
2	11	13	scuola di specializzazione

5	14	19	rimborso spese funerarie
1	6	7	sostegno al coniuge superstite
11	36	47	

M	F
3.464 €	2.949 €
Importo Medio (in Euro)	

L'andamento dell'uscita complessiva relativa alla sezione assistenza risulta essere nel periodo 2020/2024 sostanzialmente omogenea e stabilmente superiore ai tre milioni di euro, unica eccezione l'anno 2021 nel corso del quale per l'emergenza COVID – 19 sono stati erogati contributi di assistenza per un importo superiore ai 2,5 milioni di euro a favore di quasi 1300 soggetti (nel 2020 la spesa per l'emergenza è stata pari a 1,2 milioni di euro), nel 2022 il ridimensionamento dell'uscita complessiva è stato determinato dalla circostanza che la pressione della spesa nel 2021 ha comportato una situazione di disavanzo della sezione assistenza che è stato compensato con una parte delle entrate contributive previste per l'anno successivo.

Nel merito, l'impegno maggiore della sezione assistenza viene concentrato sulle prestazioni ricondotte alla categoria "sostegno al reddito e alla professione" seguono le "misure di sostegno alla famiglia e tutela della genitorialità" in proposito si rappresenta che a decorrere dal settembre 2024 il Consiglio di amministrazione ha previsto l'introduzione di un contributo a favore dei farmacisti neogenitori.

8.2. Prestazioni erogate dal fondo EMAPI a favore degli iscritti, dei pensionati e dei superstiti.

In allegato alla presente relazione, le tabelle prodotte da EMAPI nelle quali, in relazione ai periodi di copertura assicurativa, vengono indicate le prestazioni erogate per ASI, LTC e TCM.

Occorre segnalare come nel tempo l'accesso degli assicurati Enpaf alle coperture EMAPI sia cresciuto anche grazie ad una capillare campagna di informazione condotta dall'Ente.

8.3. Indennità di maternità

Anno	Eventi	Importo carico ENPAF	Fiscalizzazione	Totale
2020	358	1.141.118 €	757.406 €	1.898.524 €
2021	388	1.243.340 €	826.077 €	2.069.417 €
2022	340	1.042.349 €	729.379 €	1.771.728 €
2023	300	1.049.161 €	684.591 €	1.733.752 €
2024	294	1.307.060 €	719.072 €	2.026.132 €

In relazione all'indennità di maternità, si segnala la costante contrazione degli eventi, mentre il livello della spesa è sostenuto principalmente dall'introduzione di alcune tutele economiche aggiuntive in particolare:

- a. estensione della copertura di ulteriori tre mesi in presenza di un reddito complessivo inferiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutabile (legge n. 234/2021);
- b. estensione della copertura anche alle libere professioniste in caso di gravidanza a rischio (d.lgs. n. 105/2022).

In base all'art. 78 e 83 del d.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni lo Stato provvede per ciascun evento al rimborso di una quota dell'indennità di maternità pari ad euro 1.549,37, annualmente rivalutabile.

9. Andamento della riserva legale

Anno	Riserva Legale	Cinque Anni di Pensione
2020	2.673.506.336,00	773.531.665,00
2021	2.795.178.458,00	777.165.370,00
2022	2.976.459.986,00	802.130.180,00
2023	3.053.768.372,00	888.507.905,00
2024	3.274.084.961,00	955.238.875,00

L'ammontare della riserva legale è costantemente superiore alle cinque annualità di pensione in essere, come previsto dalla vigente normativa.

10. Sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio applicato dall'Enpaf in materia di violazioni degli obblighi contributivi è disciplinato dall'art. 3 del Regolamento di previdenza.

In base alla menzionata norma di Regolamento si possono configurare due fattispecie:

- a) l'omissione contributiva, intesa come omesso versamento della contribuzione dovuta alle scadenze fissate;
- b) l'evasione contributiva intesa come omessa denuncia, nei termini fissati, del venire meno delle condizioni che hanno consentito all'iscritto di beneficiare della riduzione contributiva accordata (art. 21, c. 7 e 22, c. 4 del Regolamento di previdenza vigente).

La disposizione regolamentare rinvia all'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha disciplinato il regime sanzionatorio in materia di violazioni dell'obbligo contributivo nel sistema generale obbligatorio pubblico.

L'articolo 3, comma 3, del Regolamento di previdenza prevede, inoltre, l'adeguamento automatico della disciplina delle somme aggiuntive alle modifiche legislative o regolamentari in materia, mediante rinvio recettizio alle disposizioni sopravvenute.

In conseguenza di tale meccanismo di adeguamento ha successivamente avuto applicazione nell'ordinamento dell'Ente la disciplina di cui all'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha sostituito il previgente regime sanzionatorio. La norma ha riordinato la disciplina delle somme aggiuntive per le ipotesi di omissione ed evasione contributiva e individuato per ciascuna fattispecie specifici criteri di quantificazione.

La disciplina vigente fino al 31 agosto 2024 ha previsto l'applicazione per entrambe le fattispecie di somme aggiuntive determinate in base al tasso di interesse commisurato al tasso ufficiale di riferimento (TUR), tempo per tempo vigente, maggiorato in misura differenziata in relazione alla natura dell'inadempimento.

Nel dettaglio, in caso di omissione contributiva - mancato o ritardato pagamento di contributi - la sanzione è pari, in ragione d'anno, al TUR maggiorato di 5,5 punti, con un limite massimo del 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di evasione - denuncia obbligatoria omessa o non conforme al vero - si applica una sanzione pari al 30%, in ragione d'anno con un limite massimo del 60% dell'importo dei contributi non corrisposti. In caso di denuncia della situazione debitoria spontanea da parte del contribuente entro dodici mesi dal termine per il pagamento dei contributi e versamento entro trenta giorni dalla denuncia stessa, il contribuente è tenuto al pagamento di una sanzione pari al TUR tempo per tempo vigente, maggiorato di 5,5 punti e la sanzione non può superare il 40% dell'importo dei contributi non corrisposti.

Il decreto-legge n. 19/2024, convertito in legge n.56/2024, all'art. 30, commi 1 e 2, ha modificato il regime sanzionatorio in materia di omissione ed evasione contributiva disciplinato dalla Legge n. 388/2000.

La revisione, con l'obiettivo di ridurre il peso del regime sanzionatorio nel sistema generale pubblico, ha lo scopo di favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei soggetti iscritti agli enti previdenziali, prevedendo un meccanismo premiale per il contribuente che si ravveda entro termini previsti dalla legge.

Le modifiche sono entrate in vigore dal 1° settembre 2024.

Per quanto riguarda l'omissione contributiva la novità è costituita dalla possibilità di regolarizzare le partite debitorie con la sola applicazione della sanzione derivante dal TUR al quale, dunque, non viene aggiunta la maggiorazione di 5,5 punti, purché il pagamento avvenga entro il termine di 120 giorni e prima che siano intervenute eventuali contestazioni da parte dell'ente impositore.

Per quanto riguarda l'evasione contributiva, che nel caso dell'Enpaf si configura, come già detto, come omissione della denuncia di cui all'art. 21, c. 7 e 22, c. 4 del Regolamento di previdenza (mancata denuncia entro l'anno della perdita del diritto alle riduzioni contributive o al versamento del contributo di solidarietà), la norma prevede un regime premiale per la denuncia spontanea da parte del contribuente, entro dodici mesi dal termine per il pagamento dei contributi. Rispetto alla normativa previgente, si prevede un regime premiale differenziato in caso di pagamento entro 30 giorni oppure entro 90 giorni. Qualora la denuncia spontanea venga effettuata oltre il termine di 12 mesi, invece, la normativa non prevede l'applicazione di alcun regime premiale.

Per effetto dell'introduzione della nuova lett. b-bis) all'art. 116, c. 8, infine, nei casi in cui la situazione debitoria venga rilevata d'ufficio dall'Ente impositore, le sanzioni per omissione o evasione vengono ridotte del 50% purché il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

Il decreto-legge ha configurato un sistema di complessa applicazione rispetto alla procedura di riscossione contributiva dell'Enpaf. Infatti, fino alla modifica in questione, l'Ente aveva messo in atto un sistema di riscossione avente lo scopo di agevolare il pagamento spontaneo della contribuzione, consentendo all'iscritto, in caso di omissione, il versamento degli importi dovuti tramite bollettino PagoPA senza applicazione di somme aggiuntive fino al mese di aprile dell'anno successivo; decorso tale termine l'Ente provvedeva alla notifica di una cartella di pagamento con la quale poneva in pagamento il contributo omesso con l'applicazione delle sanzioni aggiuntive.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha pertanto ritenuto necessario adottare una delibera che stabilisse i criteri di applicazione delle modifiche al sistema sanzionatorio introdotte dall'art. 30, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 19/2024 (convertito in legge n. 56/2024) compatibilmente sia con le norme del Regolamento di previdenza che con il sistema di riscossione dell'Ente.

La deliberazione del Consiglio n. 35 del 24 giugno 2024 ha disciplinato nel dettaglio il recepimento, in virtù dell'art. 3 del Regolamento di previdenza, delle disposizioni legislative con decorrenza dal 1° settembre 2024.

Successivamente, con deliberazione n. 36 del 28 maggio 2026, il Consiglio di amministrazione dell'Enpaf è nuovamente intervenuto sulla disciplina del sistema sanzionatorio in relazione all'ipotesi della denuncia spontanea della evasione contributiva oltre il termine di dodici mesi dalla scadenza. Il Consiglio ha evidenziato una asimmetria applicativa rispetto all'ipotesi di evasione contributiva accertata d'ufficio, per la quale la normativa di riferimento consente l'applicazione di una riduzione del 50% delle somme aggiuntive in caso di pagamento entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso.

Al fine di ricondurre a maggiore coerenza il sistema complessivo, la deliberazione ha pertanto previsto l'estensione del regime agevolato anche alle ipotesi di denuncia spontanea dell'evasione contributiva oltre il termine di dodici mesi, mediante applicazione della riduzione del 50% delle somme aggiuntive in caso di integrale pagamento del dovuto entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento, purché la denuncia sia antecedente alla contestazione da parte dell'Ente.

Di seguito l'andamento delle sanzioni aggiuntive applicate dall'Ente per il periodo 2020/2024, per lo stesso periodo viene indicato il dettaglio del numero delle posizioni dei contribuenti che per omissione o evasione contributiva sono stati destinatari di sanzioni aggiuntive.

La tabella è integrata con l'indicazione del numero delle posizioni che risultano regolarizzate al 30 giugno 2026.

Esercizio	Accertato	Posizioni accertate	Posizioni regolarizzate
2020	344.677 €	2.513	1.009
2021	660.931 €	3.006	1.112
2022	749.447 €	5.048	2.776
2023	1.234.410 €	2.991	1.184
2024	1.021.060 €	12.458	8.146
Totale	5.762.109 €	26.016	8.146

Con riferimento al recupero della contribuzione soggettiva, l'Ente coerentemente con l'art. 2 del Regolamento di previdenza, che rinvia all'art. 33 del DPR n.221/1950, affida l'attività di riscossione coattiva dei propri crediti contributivi all'Agenzia delle entrate-Riscossione; la cartella di pagamento che è titolo esecutivo rappresenta lo strumento maggiormente idoneo per garantire efficacia e contenimento dei costi, evitando che l'Ente debba ricorrere ad una molteplicità di iniziative giudiziali o stragiudiziali individuali, con inevitabili maggiori oneri organizzativi ed economici.

Occorre segnalare che la situazione dei crediti vantati dall'Enpaf nei confronti degli iscritti per contributi previdenziali non versati risulta contenuta e costantemente monitorata.

Di seguito la tabella che, relativamente al periodo 2020/2024, segnala l'incidenza dei crediti sorti nell'anno sulla contribuzione accertata nell'anno di competenza:

Anno	Accertato	Crediti anno corrente	Incidenza
2020	177.427.111 €	20.930.973 €	11,80%
2021	179.157.845 €	30.111.054 €	16,80%
2022	181.255.165 €	25.614.607 €	14,13%
2023	192.150.851 €	25.275.300 €	13,15%
2024	197.442.748 €	25.578.896 €	12,95%

La percentuale è costante, fatta eccezione per il picco fatto registrare nel 2021 in conseguenza della pandemia da COVID – 19.

Nella Tabella sono, invece, riportati i dati relativi ai crediti complessivi vantati dall'Ente nei confronti degli iscritti e la ripartizione nel periodo 2020/2024 tra i crediti sorti nell'anno e quelli provenienti da esercizi precedenti.

Anno	Crediti complessivi	Crediti competenza	Anni precedenti
2024	123.856.714 €	25.578.896 €	98.277.818 €
2023	113.258.661 €	25.275.300 €	87.983.361 €
2022	113.280.322 €	25.614.607 €	87.665.715 €
2021	105.600.079 €	30.111.054 €	75.489.025 €
2020	89.131.957 €	20.930.973 €	68.200.984 €

Il sistema sanzionatorio del contributo 0,5% (art. 1, comma 441, legge n. 205/2017) è disciplinato dall'art. 4 del Regolamento di attuazione del contributo 0,5% ed è articolato in funzione della diversa gravità delle violazioni.

a) Omessa o infedele dichiarazione del contributo

l'omessa presentazione del modello di autoliquidazione entro il termine previsto o la presentazione di una dichiarazione infedele del volume d'affari netto IVA comportano l'applicazione di una somma aggiuntiva pari al 30 per cento annuo del contributo dovuto e non versato, fino a un limite massimo del 60 per cento del medesimo contributo.

b) Omessa comunicazione delle variazioni societarie

La medesima disciplina di cui al punto a) trova applicazione anche nell'ipotesi di omessa comunicazione della costituzione di una società soggetta al contributo o delle variazioni della compagine sociale che ne determinano l'assoggettamento al contributo 0,5%.

c) Ritardato o mancato pagamento del contributo

Qualora, invece, il contributo sia stato correttamente autoliquidato, ma non venga versato entro i termini previsti, si applica una somma aggiuntiva calcolata in base al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione d'anno, con un limite massimo pari al 40 per cento dell'importo dovuto.

Una volta raggiunto il limite massimo delle somme aggiuntive previsto dal Regolamento (60% o 40%, a seconda del caso), qualora il debito contributivo rimanga ancora insoluto, maturano gli interessi di mora nella misura annualmente determinata ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il Regolamento prevede, infine, una riduzione del 30% delle somme aggiuntive qualora il pagamento intervenga entro trenta giorni dalla contestazione della violazione.

Di seguito l'andamento delle sanzioni aggiuntive applicate dall'Ente per il periodo 2020/2024 relativamente al contributo 0,5%, per lo stesso periodo viene indicato il dettaglio del numero delle società che per omissione o evasione contributiva sono state destinatarie di sanzioni aggiuntive.

La tabella è integrata con l'indicazione del numero delle posizioni che risultano regolarizzate al 30 giugno 2026.

Anno	Sanzioni su crediti contributo 0,50%	Società	Società regolari	In corso di regolarizzazione	Procedimenti extragiudiziari	Procedimenti giudiziari
2020	85.463,64 €	92	85	7	6	1
2021	188.616,09 €	120	118	2	1	1
2022	304.752,01 €	227	225	2	2	0
2023	231.148,26 €	131	123	8	7	1
2024	1.721.310,71 €	380	328	52	50	2

Nella Tabella viene segnalato, relativamente al contributo 0,5%, il rapporto tra il contributo accertato e i crediti per omesso versamento del dovuto; la percentuale di incidenza si presenta costante nel tempo.

Anno	Accertato	Crediti	Percentuale
2020	€ 4.362.210,21	€ 1.151.929,41	26,40%
2021	€ 6.321.943,68	€ 1.280.368,00	20,25%
2022	€ 8.566.889,90	€ 1.556.040,02	18,16%
2023	€ 14.998.299,12	€ 3.064.693,14	20,43%
2024	€ 15.376.437,80	€ 3.336.645,69	21,69%

Al 31.12.2024 l'ammontare complessivo dei crediti relativi al contributo 0,5% era pari 3.808.256,00; di tale importo al 31.12.2025 risulta incassato l'ammontare di 2.116.797,00.

Il Consiglio di amministrazione dell'ENPAF con la deliberazione n. 70 del 16 dicembre 2025 ha fissato i criteri di determinazione del Fondo svalutazione crediti contributivi e sanzioni aggiuntive. A partire dal bilancio di esercizio 2015 veniva appostato il Fondo svalutazione crediti per contributi obbligatori e somme aggiuntive. In sede di determinazione dell'ammontare del Fondo si era tenuto conto dell'anzianità della contribuzione omessa, della presenza di domande di rimborso o di discarico presentate dall'Agente della riscossione e della presenza di contributi omessi rispetto ai quali l'iscritto aveva presentato una domanda di rateizzazione da cui era successivamente decaduto per il mancato pagamento delle rate alla scadenza.

Dopo dieci anni, il Consiglio ha ritenuto opportuno rivedere i criteri di determinazione del Fondo, anche alla luce di alcune modifiche normative che consentono di prevedere perdite effettive rispetto ai crediti vantanti dall'ENPAF nei confronti dei propri iscritti, ferma restando la necessità di procedere annualmente al monitoraggio dell'andamento dei crediti finalizzato ad un eventuale adeguamento e all'integrazione dei parametri che hanno determinato il criterio prescelto.

Deve essere segnalato il d.lgs. n. 110/2022 "Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione" che verrà sostituito, in sede di riordino organico delle disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal d.lgs. n.33/2025 "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione" il cui contenuto per quanto riguarda la disciplina del discarico automatico e la disciplina dei crediti pregressi è illustrato di seguito nella nota integrativa.

Si aggiunga il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" cui sono seguite una serie di successive modificazioni, che prevede in alternativa alla prospettiva liquidatoria la possibilità di applicare il c.d. "Cram down fiscale e previdenziale" quando questo strumento venga ritenuto essenziale per garantire la continuità aziendale, l'istituto comporta la ristrutturazione forzata del debito e, quindi, il soddisfacimento parziale dei crediti contributivi sebbene si tratti di crediti muniti di privilegio in base a quanto previsto dal Codice civile (art. 2753), inoltre, sempre più frequentemente alla chiusura delle procedure concorsuali l'iscritto ottiene un provvedimento di esdebitazione che lo esonera dall'obbligo per quanto riguarda i crediti contributivi parzialmente insoddisfatti. Tali meccanismi vengono applicati non solo alla procedura di liquidazione giudiziale dell'impresa, ma anche alle varie procedure di composizione negoziata dirette a prevenire l'attivazione della liquidazione giudiziale; si aggiunga che le procedure da sovraindebitamento, introdotte dalla nuova normativa, coinvolgono, con meccanismi simili, il professionista iscritto ancorché non titolare o socio di impresa.

Alla luce di queste premesse, il Consiglio nella delibera n. 70/2025 ha ritenuto di applicare per determinare il Fondo svalutazione crediti contributivi e sanzioni aggiuntive il criterio ricavato dalle curve di recupero storiche in quanto ritenuto il più adeguato alle esigenze di corretta rappresentazione contabile. Le curve di recupero storiche consentono di determinare le percentuali di svalutazione relative

alle diverse annualità a partire dall'anno 2008 e fino al bilancio di esercizio dell'anno 2024, senza poter tener conto dei dati consolidati relativi al 2025; si consideri che con le deliberazioni n.6/2004, n.17/2008, n. 21/2012, n. 16/2013 i crediti contributivi fino all'anno 2007 sono stati dichiarati inesigibili e svalutati.

Anno	Crediti contributivi/somme aggiuntive	Percentuale di svalutazione	Fondo svalutazione
2008	123.169 €	75%	92.377 €
2009	84.426 €	73%	61.631 €
2010	226.458 €	70%	158.521 €
2011	2.019.722 €	70%	1.413.805 €
2012	2.372.366 €	70%	1.660.656 €
2013	3.138.366 €	65%	2.039.938 €
2014	3.617.439 €	60%	2.170.464 €
2015	4.410.728 €	60%	2.646.437 €
2016	4.999.177 €	55%	2.749.547 €
2017	5.796.143 €	55%	3.187.879 €
2018	5.896.502 €	50%	2.948.251 €
2019	7.944.784 €	50%	3.972.392 €
2020	8.785.972 €	40%	3.514.389 €
2021	10.333.152 €	40%	4.133.261 €
2022	12.118.853 €	30%	3.635.656 €
2023	11.282.867 €	25%	2.820.717 €
2024	20.549.820 €	20%	4.109.964 €
Totale	103.699.944 €		41.315.883 €

Occorre precisare che il Fondo svalutazione è stato determinato tenendo conto dei crediti, da ritenersi a rischio di esazione per quanto sopra detto, relativi ai contributi obbligatori e alle sanzioni aggiuntive, iscritti in cartelle di pagamento fino all'anno 2024; si è tenuto altresì conto, prudenzialmente, delle riscossioni avvenute relativamente a tali importi fino al 31.12.2024.

Ad integrazione di quanto sopra esposto si ritiene opportuno segnalare che, considerato che la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione è stata approvata sulla base della situazione creditoria al 31 dicembre 2024, in sede di predisposizione del bilancio di esercizio 2025, si è ritenuto opportuno effettuare una rielaborazione della stessa Tabella sulla base dei crediti contributivi e degli incassi aggiornati al 31 dicembre 2025.

La predetta rielaborazione è stata effettuata coerentemente con le "Linee guida – crediti contributivi delle Casse di previdenza" pubblicate il 26 gennaio 2026, successivamente alla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente, dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in collaborazione con la Commissione

parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

La rielaborazione della Tabella è stata effettuata sulla base di tutti i crediti previdenziali iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2025 e le percentuali di svalutazione sono state determinate dall'analisi delle serie storiche degli incassi realizzati dall'Ente.

Tenuto conto che la Tabella, rielaborata dopo la pubblicazione delle Linee guida, presenta un differenziale del valore complessivo finale del Fondo contenuto rispetto al valore determinato dalla delibera consiliare n.70/2025 e successive modifiche, ne emerge l'attendibilità della prima elaborazione e delle valutazioni di rischio circa il livello di recuperabilità degli importi dei crediti.

Anno	Crediti contributivi/somme aggiuntive	% di svalutazione	Fondo svalutazione
2008	225.789 €	100%	225.789 €
2009	401.280 €	100%	401.280 €
2010	1.382.024 €	100%	1.382.024 €
2011	2.254.881 €	100%	2.254.881 €
2012	2.873.343 €	95%	2.729.676 €
2013	3.529.719 €	80%	2.823.775 €
2014	4.156.038 €	65%	2.701.424 €
2015	4.567.215 €	60%	2.740.329 €
2016	4.936.106 €	55%	2.714.859 €
2017	5.522.906 €	50%	2.761.453 €
2018	6.559.039 €	45%	2.951.568 €
2019	7.958.924 €	40%	3.183.569 €
2020	8.766.581 €	35%	3.068.303 €
2021	9.997.956 €	30%	2.999.387 €
2022	10.247.558 €	25%	2.561.889 €
2023	11.773.516 €	20%	2.354.703 €
2024	15.664.311 €	15%	2.349.647 €
2025	27.702.662 €	3%	831.080 €
Totale	128.519.847 €		41.035.636 €

11. Sostenibilità previdenziale e trasformazione della professione: le iniziative adottate e le prospettive di sviluppo

L'Ente è pienamente consapevole che il contesto nel quale opera il sistema della previdenza è oggi caratterizzato da profonde trasformazioni strutturali che interessano in misura crescente l'evoluzione demografica del Paese, i mutamenti del mercato del lavoro, la sostenibilità economica delle professioni e il quadro normativo di riferimento.

Si tratta di fenomeni destinati a produrre effetti nel medio e nel lungo periodo, che richiedono agli Enti previdenziali non soltanto una costante capacità di monitoraggio degli equilibri attuariali e finanziari, ma anche una visione strategica in grado di anticipare il cambiamento, adattare gli strumenti di tutela e preservare il patto intergenerazionale sul quale si fonda il sistema previdenziale.

Le Casse di previdenza privatizzate, pur operando in autonomia gestionale, costituiscono parte integrante del sistema di protezione sociale del Paese e sono pertanto chiamate a coniugare responsabilità finanziaria, adeguatezza delle prestazioni e capacità di adattamento ai cambiamenti che interessano le professioni di riferimento.

In tale prospettiva, l'Ente ritiene che la sostenibilità non possa essere valutata esclusivamente sulla base degli indicatori economico-finanziari, pur fondamentali per la misurazione dell'equilibrio gestionale, ma debba essere considerata anche nella sua dimensione sociale e professionale. La capacità di assicurare nel tempo prestazioni previdenziali adeguate, infatti, dipende anche dalla vitalità della platea degli iscritti, dall'evoluzione della professione, dalla qualità dell'occupazione, dalla continuità delle carriere lavorative e dalla capacità del sistema di attrarre e mantenere le nuove generazioni.

Le dinamiche demografiche, l'invecchiamento della popolazione combinato alla riduzione della natalità, la diffusione di rapporti di lavoro più flessibili e la trasformazione del ruolo del farmacista nel sistema sanitario rappresentano fattori che impongono una riflessione continua sull'evoluzione del modello previdenziale, affinché esso continui a garantire equilibrio finanziario, equità tra le generazioni e adeguatezza delle prestazioni.

In questo quadro è significativo segnalare che l'Enpaf nell'ultimo decennio ha sempre avuto un saldo netto positivo tra nuovi iscritti e cancellati, pur nel contesto delle trasformazioni sopra richiamate.

Di seguito l'andamento del periodo 2020/2024:

Anno	Unità
2024	875
2023	658
2022	757
2021	595
2020	948

Anche l'indice di copertura conteggiato sulla base dei contribuenti effettivi, con esclusione quindi degli iscritti che versano il contributo di solidarietà, mostra valori costantemente positivi e adeguati sebbene in contrazione.

Anno	Contribuenti Effettivi	Pensioni	Indice di Copertura
2020	67.789	24.815	2,73
2021	66.498	25.906	2,57
2022	65.064	26.226	2,48
2023	63.601	26.695	2,38
2024	62.406	27.612	2,26

Un elemento di rilievo, destinato a incidere sulle prospettive della gestione previdenziale, è rappresentato dalla progressiva evoluzione dell'assetto organizzativo della rete delle farmacie, anche a seguito dell'apertura alla titolarità da parte delle società di capitali introdotta dalla normativa vigente. Questa

modifica normativa ha tra l'altro previsto che il socio della società di gestione di farmacia non sia più obbligato all'iscrizione all'Albo.

Tale evoluzione costituisce una trasformazione strutturale del settore, che l'Ente osserva con attenzione, nella consapevolezza che essa risponde a dinamiche economiche e imprenditoriali proprie del mercato. Al tempo stesso, è necessario evidenziare come ogni modifica dell'organizzazione della professione produca inevitabili riflessi sul sistema previdenziale.

L'incremento delle farmacie gestite da società di capitali, infatti, si accompagna progressivamente a una diversa composizione della platea degli iscritti, caratterizzata da una riduzione relativa dei farmacisti titolari e da una crescita dei farmacisti che esercitano l'attività in qualità di lavoratori dipendenti.

Tale trasformazione, pur non incidendo negativamente sui livelli occupazionali della professione, modifica la struttura della contribuzione previdenziale dell'Ente, determinando, nel medio-lungo periodo, una progressiva modifica della composizione della base contributiva dell'Ente, con una tendenziale riduzione del numero degli iscritti tenuti alla contribuzione soggettiva solo in favore dell'Enpaf e una conseguente evoluzione degli equilibri sui quali storicamente si è fondato il sistema previdenziale della categoria.

Si tratta, peraltro, di un tema che riguarda tutte le professioni intellettuali regolamentate, dove l'avvento dei capitali sta alterando profondamente gli equilibri nel rapporto tra il professionista e il proprio ente di previdenza.

Parallelamente alla trasformazione degli assetti organizzativi della rete delle farmacie, assume rilievo anche l'evoluzione del ruolo professionale del farmacista all'interno del Servizio sanitario nazionale. Il progressivo sviluppo della Farmacia dei Servizi, con l'ampliamento delle attività di prevenzione, presa in carico del paziente, monitoraggio delle terapie e gestione di prestazioni sanitarie sul territorio, rappresenta un cambiamento significativo nelle modalità di esercizio della professione.

Tale evoluzione costituisce un'opportunità per la funzione sanitaria della farmacia e la valorizzazione del ruolo del farmacista quale professionista di prossimità, ed è oggetto di osservazione da parte dell'Ente in quanto destinata a incidere sulle competenze richieste, sui modelli organizzativi degli esercizi e sulle prospettive di sviluppo della professione nel medio-lungo periodo. La trasformazione delle modalità di esercizio dell'attività professionale rappresenta infatti un elemento rilevante anche sotto il profilo previdenziale, poiché può influire sulla qualità dei percorsi lavorativi, sulla capacità di attrarre le nuove generazioni e sulla composizione futura della platea degli iscritti.

A tale fenomeno si affiancano ulteriori dinamiche che interessano l'intero mercato del lavoro professionale: una maggiore mobilità occupazionale, la diffusione di rapporti di lavoro più flessibili, una crescente attenzione delle nuove generazioni all'equilibrio tra vita professionale e vita privata e, più in generale, l'evoluzione delle modalità di esercizio della professione. Tali fattori non determinano necessariamente una riduzione del numero degli iscritti, ma incidono sulla capacità contributiva media della platea, rendendo più articolata la valutazione degli equilibri previdenziali prospettici.

In questo contesto, il tema della sostenibilità non può essere ricondotto esclusivamente all'andamento demografico o agli indicatori attuariali, ma richiede una lettura più ampia, capace di cogliere le profonde trasformazioni che stanno interessando l'organizzazione della professione farmaceutica.

Meritano, inoltre, particolare attenzione le prospettive di ulteriore evoluzione del mercato della distribuzione farmaceutica, caratterizzato da una crescente integrazione tra innovazione tecnologica, digitalizzazione dei servizi sanitari, nuovi modelli organizzativi e crescente interesse di operatori economici di grandi dimensioni verso il settore della salute.

Pur trattandosi di processi ancora in evoluzione, essi meritano un attento monitoraggio non solo da parte della Cassa ma anche da parte del legislatore e del Governo, poiché potrebbero incidere sia sugli assetti economici del comparto, sia sulle modalità di esercizio della professione del farmacista, conseguentemente, sulla composizione della base contributiva dell'Ente previdenziale di categoria e soprattutto sul ruolo della farmacia quale presidio sanitario territoriale e sul rapporto fiduciario tra farmacista e cittadino, che rappresenta uno degli elementi qualificanti del sistema sanitario di prossimità.

L'Ente ritiene, pertanto, che le trasformazioni del mercato debbano essere osservate nella loro dimensione complessiva. La sostenibilità della previdenza di una professione ordinistica non dipende, infatti, esclusivamente dalla disciplina previdenziale, ma anche dall'evoluzione del contesto economico e regolatorio nel quale la professione viene esercitata. Ogni intervento normativo che modifica l'organizzazione del settore produce inevitabilmente effetti, diretti o indiretti, anche sugli equilibri previdenziali di lungo periodo.

In tale prospettiva, appare auspicabile che la valutazione delle future riforme/modifiche legislative/integrazioni normative che riguardino il settore tenga conto, accanto agli obiettivi di efficienza e di sviluppo del mercato, anche delle ricadute che esse possono determinare sulla struttura delle professioni regolamentate e, conseguentemente, sulla sostenibilità dei sistemi previdenziali chiamati a garantirne la tutela.

Ulteriore elemento di attenzione è rappresentato dalla progressiva riduzione dell'attrattività dei corsi di laurea in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, fenomeno che interessa, con diversa intensità, la totalità delle professioni regolamentate. La diminuzione delle immatricolazioni, unitamente al progressivo pensionamento delle generazioni più anziane e numerose, costituisce una variabile che l'Ente monitora con particolare attenzione, poiché dalla capacità del sistema di attrarre nuovi professionisti dipendono anche gli equilibri previdenziali di lungo periodo.

In tale prospettiva, l'Ente guarda con interesse alle iniziative istituzionali volte a rafforzare l'orientamento dei giovani e il raccordo tra percorsi formativi e opportunità professionali. Tra queste si colloca positivamente il progetto AppLI – Assistente Personale per il Lavoro in Italia, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale strumento innovativo di accompagnamento alle scelte formative e professionali.

Strumenti di questo tipo possono contribuire a rendere più efficace il processo di orientamento dei giovani, favorendo una maggiore consapevolezza nelle scelte e una migliore corrispondenza rispetto ai fabbisogni del mercato del lavoro e alle prospettive occupazionali delle professioni. Anche per le professioni sanitarie, e in particolare per quella del farmacista, appare infatti sempre più necessario promuovere una conoscenza aggiornata delle opportunità offerte dai diversi ambiti di esercizio della professione, valorizzando l'evoluzione e il ruolo crescente del farmacista nel sistema sanitario.

Alla luce di tali considerazioni, l'Ente ha avviato una riflessione volta a individuare gli interventi necessari per rafforzare la sostenibilità del sistema previdenziale nel

lungo periodo, mantenendo un equilibrio tra rigore finanziario, adeguatezza delle prestazioni e capacità di rispondere ai mutamenti della professione.

In tale prospettiva, si colloca anche l'istituzione degli Osservatori permanenti dedicati ai Giovani farmacisti, ai Farmacisti specializzandi e ai Pensionati, concepiti non come semplici organismi consultivi, ma come strutture operative a supporto del Consiglio di amministrazione, finalizzate ad acquisire dati, analizzare le trasformazioni della professione nelle diverse fasi della vita lavorativa e formulare proposte utili a orientare le future politiche previdenziali e di welfare dell'Ente. L'obiettivo è quello di sviluppare un modello di governance fondato sull'ascolto strutturato delle diverse componenti della categoria e su decisioni supportate da evidenze, nella consapevolezza che le profonde trasformazioni demografiche e generazionali richiedono strumenti di analisi permanenti e una visione di lungo periodo.

Di seguito vengono illustrate le principali linee di intervento già adottate dall'Ente negli ultimi anni e quelle attualmente all'esame del Consiglio di amministrazione, anche alla luce delle criticità e delle trasformazioni richiamate dalla Commissione.

11.1. Il sistema attuale e le misure adottate per garantire l'adeguatezza delle prestazioni

Il sistema pensionistico dell'Ente è fondato sul criterio della prestazione definita, in base al quale per ogni annualità di contribuzione previdenziale versata in misura intera è stabilito dal Regolamento di previdenza un correlato coefficiente economico di pensione annuo lordo che costituisce la base del trattamento che l'iscritto maturerà al raggiungimento dei requisiti pensionistici (età, anzianità di iscrizione e contribuzione e attività professionale). In caso di versamento della contribuzione previdenziale in misura ridotta, il coefficiente economico di pensione correlato si riduce proporzionalmente.

Sotto il profilo dell'adeguatezza l'Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ha aumentato i previgenti coefficienti di pensione nella misura del 56%. Dall'anno 2000 viene riconosciuto il recupero dell'inflazione in misura piena, senza scaglioni o limiti di natura reddituale, attraverso l'applicazione dell'indice ISTAT – FOI su base composta non solo sulle pensioni in atto erogate ma anche sui coefficienti economici in base ai quali verrà corrisposta la futura pensione.

Si aggiunga che, come già segnalato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'Ente eroga i supplementi di pensione ai pensionati contribuenti, non più con cadenza quinquennale bensì con cadenza triennale. I supplementi di pensione vengono liquidati d'ufficio e in caso di cancellazione vengono liquidati in unica soluzione.

La scelta si inserisce in un più ampio percorso volto ad adeguare gli strumenti previdenziali all'evoluzione delle modalità di esercizio della professione, caratterizzate da una crescente permanenza in attività anche dopo il conseguimento del diritto a pensione.

PENSIONATI IN ATTIVITA'			
Anno	Uomini	Donne	Totale
2020	2.377	1.637	4.014
2021	2.396	1.744	4.140
2022	2.454	1.891	4.345
2023	2.806	2.360	5.166

In tale contesto, l'anticipazione della liquidazione dei supplementi costituisce una misura di maggiore equità nei confronti degli iscritti che continuano a contribuire al finanziamento del sistema previdenziale. Si aggiunga che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con una modifica regolamentare, è stata riconosciuta la facoltà di accedere alla riduzione contributiva nella misura del 50% o del 33,33% anche agli iscritti pensionati titolari soci o associati agli utili di farmacia che, in precedenza, erano invece obbligati a versare il contributo in misura intera.

11.2. L'evoluzione della professione e misure adottate per adeguare il sistema previdenziale

Le trasformazioni economiche, sociali e professionali richiamate nella prima parte della relazione hanno reso necessario un progressivo adattamento del modello previdenziale dell'Ente, con l'obiettivo di mantenere il sistema coerente con le nuove modalità di esercizio della professione.

In particolare, l'Enpaf ha già adottato recentemente alcune misure di intervento e sta valutando ulteriori azioni positive volte sia a stabilizzare e, ove possibile, incrementare il numero degli iscritti, sia a recuperare gettito contributivo specie alla luce del numero molto elevato di iscritti che versano il contributo di solidarietà. Lo scopo ultimo è quello di rappresentare l'Enpaf come una casa comune dei farmacisti all'interno della quale l'iscritto possa trovare le tutele di welfare nel suo percorso assicurativo e, specie per i lavoratori dipendenti, una tutela pensionistica che integri la pensione principale erogata dall'INPS il cui tasso di sostituzione nel tempo si prospetta sempre meno adeguato per effetto del sistema di calcolo contributivo.

In questo quadro si colloca anzitutto l'ampliamento della nozione di attività professionale del farmacista che rappresenta un aspetto centrale del sistema previdenziale dell'Enpaf; infatti, può accedere alla riduzione del contributo previdenziale nella misura più elevata dell'85% l'iscritto che svolga in regime di lavoro dipendente l'attività professionale; quest'ultima, inoltre, è richiesta nella misura di venti anni per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia. Fino allo scorso anno l'orientamento dell'Ente era indirizzato a circoscrivere il concetto di attività professionale alle ipotesi in cui la legge richiedeva l'obbligo di iscrizione all'Albo per l'esercizio di una determinata attività e alle ipotesi richiamate dal d.lgs. n. 258/1991 "sulla formazione e diritto di stabilimento del farmacista nell'Unione Europea". A decorrere dal 1° gennaio 2026, anche alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale che ha esteso l'ambito delle attività professionali oltre a quelle oggetto di riserva legale, purché connesse in qualche misura con le competenze e conoscenze tipiche della professione, l'Ente ha riconosciuto cinque nuove posizioni lavorative, per le quali la legge prevede la laurea in farmacia o in CTF, come attinenti all'ambito della professione. È inoltre oggetto di valutazione l'ulteriore ampliamento della nozione a tutte le ipotesi nelle quali sia richiesta la laurea in farmacia o in CTF e l'impiego delle competenze proprie della professione di farmacista.

Come evidenziato dalla Commissione, uno degli effetti più significativi dell'evoluzione economica e sociale del mercato del lavoro è rappresentato dalla crescente eterogeneità dei percorsi professionali.

La maggiore mobilità lavorativa, l'alternanza tra diverse modalità di esercizio della professione, i periodi di formazione post-laurea e una capacità contributiva che tende, conseguentemente, a modificarsi nelle diverse fasi della carriera rendono necessario un adeguamento dei sistemi previdenziali.

In questa prospettiva, l'Ente ha avviato un percorso di aggiornamento della disciplina regolamentare volto a rendere il sistema previdenziale più flessibile, inclusivo e coerente con le nuove caratteristiche della professione farmaceutica, senza pregiudicarne la sostenibilità di lungo periodo.

Il Consiglio Nazionale, nel corso dell'anno 2026, ha sottoposto al vaglio dei Ministeri vigilanti alcune modifiche regolamentari finalizzate sia ad adeguare il sistema alle esigenze degli iscritti, sia a fornire strumenti volti a rendere più solida la posizione contributiva e a rafforzare l'equilibrio della gestione.

Sotto il primo profilo, il Consiglio Nazionale ha approvato modifiche regolamentari dirette a favorire il percorso previdenziale degli iscritti che frequentano le scuole di specializzazione propedeutiche all'ingresso nel Servizio sanitario nazionale. Da tempo, peraltro, la Sezione assistenza eroga a favore di questa categoria di iscritti un contributo annuale diretto al sostegno economico. L'intervento assume particolare rilievo nell'attuale fase, caratterizzata da importanti ritardi a livello nazionale nell'attivazione dei percorsi di specializzazione e nell'assegnazione delle relative borse di studio, a causa del blocco e della revisione dei Decreti Ministeriali che regolano i fondi e l'accreditamento dei posti da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca. Sono circostanze che rischiano di rallentare l'ingresso di nuovi professionisti qualificati nel Servizio sanitario nazionale e di incidere negativamente sulla programmazione del ricambio generazionale della professione.

Assumono, inoltre, particolare rilievo due nuovi strumenti di reintegro tramite riscatto della contribuzione già versata dall'iscritto; si tratta di due iniziative finalizzate al miglioramento o all'attivazione del percorso pensionistico e al recupero di gettito nell'ottica della sostenibilità della gestione.

- a. Viene riconosciuto all'iscritto che abbia versato il contributo di solidarietà del 3% di attivare un riscatto nella misura di una somma pari alla differenza tra l'ammontare del contributo di solidarietà versato e il contributo previdenziale ridotto o intero vigente al momento della domanda.
- b. Si consente all'iscritto che abbia versato il contributo previdenziale in misura intera di recuperare, ora per allora, la copertura previdenziale in misura doppia o tripla con un meccanismo di riscatto analogo a quello di cui sub a., ottenendo una proporzionale maggiorazione della pensione oltre all'applicazione dei "bonus" percentuali aggiuntivi nella misura del 10% o del 15%, a seconda dell'importo di contributo previdenziale volontario prescelto dall'iscritto che attivi il riscatto.

Si aggiunga che si è rilevato nel tempo il crescere degli iscritti che svolgono l'attività in regime di lavoro autonomo e che versano il contributo previdenziale in misura intera in quanto privi di previdenza obbligatoria ulteriore rispetto a quella dell'Enpaf; si tratta di 2.215 iscritti che operano nell'ambito degli esercizi farmaceutici e che ricevono, sulla base dei requisiti reddituali che individuino un'eventuale situazione di difficoltà economica, ogni anno un contributo dalla

Sezione assistenza diretto a compensare il peso economico del contributo previdenziale che devono versare all'Enpaf. Nell'ambito di questo profilo, la Sezione assistenza eroga da tempo anche un supporto economico ai titolari di parafarmacia e ai titolari di farmacia rurale a basso reddito. Si tratta dei gruppi economicamente più fragili all'interno della categoria ai quali viene corrisposto un contributo assistenziale diretto a compensare la contribuzione previdenziale dovuta che è quella base intera (la più elevata) lo scopo è quello di evitare la cancellazione per il passaggio ad altra esperienza lavorativa.

11.3. Interventi allo studio dell'Ente

L'orientamento che l'Ente ha assunto nell'ultimo anno è quello di cercare di ridurre l'impatto degli iscritti che versano il contributo di solidarietà e che hanno raggiunto le 40.000 unità ed il cui numero sembra destinato a progredire in modo costante ponendo non tanto un problema di sostenibilità quanto un problema di politica previdenziale che rischia di coinvolgere la stessa funzione istituzionale dell'Enpaf.

Per tale motivo, tra le ipotesi attualmente all'esame degli Organi collegiali figurano, da un lato, il progressivo superamento del contributo di solidarietà, dall'altro il mantenimento dell'istituto accompagnato dall'introduzione di una nuova aliquota di contribuzione previdenziale ridotta.

Nel primo caso, il contributo di solidarietà verrebbe progressivamente superato e conservato solo per gli iscritti che lo versano fino a una determinata data; verrebbe parallelamente introdotta un'ulteriore aliquota di riduzione contributiva previdenziale più contenuta rispetto a quelle già esistenti con l'obiettivo di aprire ai nuovi iscritti un percorso previdenziale che consenta conseguentemente loro di maturare un trattamento pensionistico che, sebbene contenuto, possa integrare la pensione che verrà loro erogata dal sistema obbligatorio pubblico.

È poi all'esame dell'Ente la proposta di mantenimento del contributo di solidarietà e l'introduzione di una nuova aliquota di riduzione contributiva previdenziale, volta come nella prima ipotesi a consentire, in particolare ai nuovi iscritti, di accedere a un percorso previdenziale per la maturazione di un trattamento pensionistico, seppure ridotto.

Si tratta di un intervento che rafforza la flessibilità del sistema senza rinunciare al principio di responsabilità individuale, offrendo agli iscritti la possibilità di adeguare nel tempo la propria posizione previdenziale in funzione dell'evoluzione della carriera professionale e delle contingenti capacità economiche.

L'Ente sta inoltre approfondendo ulteriori ipotesi di evoluzione del sistema di contribuzione, orientate a rafforzarne la flessibilità e la sostenibilità nel lungo periodo, mantenendo fermo il principio della corrispondenza tra contribuzione versata e tutela previdenziale assicurata. Eventuali interventi saranno oggetto di approfondimento tecnico e di confronto con gli Organi dell'Ente e con i Ministeri vigilanti.

11.4. Contrasto alla morosità contributiva e recupero dei crediti

Per quanto riguarda le misure di contenimento dell'evasione contributiva la cui portata, anche per quanto già esposto è comunque contenuta, si valuta l'introduzione di due modifiche regolamentari:

- a. eliminazione della formula della contribuzione effettiva che consente in sede di liquidazione della pensione di riconoscere il coefficiente economico correlato anche in presenza di contribuzione omessa parzialmente ma prescritta che quindi non potrà più essere conteggiata ai fini pensionistici;
- b. inserimento del requisito della regolarità contributiva che consente di non riconoscere il diritto a pensione anche nel caso in cui l'iscritto abbia conseguito i requisiti previsti ma persista morosità contributiva non prescritta.

Con riferimento al recupero della contribuzione soggettiva, l'Ente ritiene che l'attività di riscossione coattiva debba essere perseguita attraverso strumenti efficaci, proporzionati ed economicamente sostenibili. In tale prospettiva, l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione rappresenta lo strumento maggiormente idoneo per garantire efficacia e contenimento dei costi, evitando che l'Ente debba ricorrere ad una molteplicità di iniziative giudiziali o stragiudiziali individuali, con inevitabili maggiori oneri organizzativi ed economici.

Tale scelta risponde ad un principio di sana amministrazione, consentendo all'Ente di concentrare le proprie risorse sulle attività istituzionali di tutela previdenziale e assistenziale, assicurando allo stesso tempo un adeguato presidio del recupero della contribuzione soggettiva dovuta.

12. Conclusioni

Le misure già adottate e quelle attualmente all'esame degli Organi dell'Ente si collocano all'interno di una strategia unitaria che mira a preservare, nel lungo periodo, la sostenibilità della gestione, l'equità tra le generazioni e l'adeguatezza delle prestazioni, nella consapevolezza che la previdenza delle professioni non può essere considerata un sistema statico, ma richiede un costante adattamento all'evoluzione della società, del mercato del lavoro e delle professioni.

L'Ente continuerà, pertanto, a sviluppare le proprie politiche previdenziali in un quadro di responsabilità istituzionale, prudenza e dialogo con i Ministeri vigilanti e con il Parlamento.

L'esperienza maturata dall'Ente conferma, tuttavia, che la solidità del sistema previdenziale è strettamente legata alla solidità della professione che è chiamato a tutelare: per quanto lungimiranti possano essere gli interventi regolamentari adottati dalle Casse, non possono da soli compensare gli effetti di trasformazioni strutturali che incidano sulla consistenza della platea degli iscritti, sulle modalità di esercizio della professione o sulla capacità contributiva della categoria.

In tale contesto, l'Ente ritiene opportuno sottoporre alla riflessione della Commissione alcune considerazioni che esulano dall'ambito strettamente regolamentare e che richiedono, invece, una valutazione sul piano legislativo.

In particolare, l'Ente ritiene meritevole dell'attenzione della Commissione il fatto che le prospettive di sostenibilità dei sistemi previdenziali risultano sempre più

strettamente connesse all'evoluzione del quadro economico e normativo entro il quale le professioni vengono esercitate.

Le trasformazioni dell'assetto proprietario delle farmacie, il crescente ricorso ai capitali, l'evoluzione dei modelli distributivi, la digitalizzazione dei servizi sanitari e il possibile ingresso di grandi operatori economici costituiscono fenomeni che meritano un costante monitoraggio, poiché incidono non soltanto sulla concorrenza e sull'organizzazione del mercato, ma anche sull'equilibrio delle professioni sanitarie e, conseguentemente, sulla sostenibilità dei sistemi previdenziali che ne assicurano la tutela.

Le considerazioni svolte inducono pertanto l'Ente ad auspicare che ogni futura iniziativa legislativa volta a disciplinare l'evoluzione del settore farmaceutico sia accompagnata anche da una valutazione preventiva delle ricadute sulla professione e sul sistema previdenziale.

Considerare tali effetti già nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche significa contribuire a preservare, nel lungo periodo, non solo gli equilibri della Cassa, ma anche il valore sociale delle professioni sanitarie e il ruolo di presidio territoriale che esse continuano a svolgere nell'interesse dei cittadini.

Nell'ottica, infine, di individuare strumenti innovativi di rafforzamento della sostenibilità della gestione previdenziale, potrebbe essere oggetto di approfondimento, anche nell'ambito dei lavori della Commissione, la possibilità di individuare meccanismi di contribuzione indiretta collegati alla spesa farmaceutica ospedaliera.

In particolare, considerato il progressivo incremento della spesa farmaceutica ospedaliera, potrebbe essere valutata l'introduzione di un contributo oggettivo a favore dell'Ente, di entità contenuta, commisurato alla spesa farmaceutica ospedaliera complessiva, senza oneri a carico dello Stato.

Una misura di questo tipo consentirebbe, da un lato, di rafforzare le entrate del sistema previdenziale della categoria e, dall'altro, di sostenere la tutela previdenziale dei farmacisti dipendenti, la cui incidenza sul complesso degli iscritti è destinata a crescere in conseguenza delle trasformazioni organizzative del settore già esposte.